

CCLXIX.

SEDUTA DI LUNEDÌ 7 MARZO 1955

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LEONE

INDICE	
	PAG.
Congedi	17195
Disegni di legge:	
(Presentazione)	17206
(Trasmissione dal Senato)	17196
Disegno di legge (Seguito della discussione):	
Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani (1264)	17197
PRESIDENTE	17197
DE PIETRO, <i>Ministro di grazia e giustizia</i> . 17197, 17210, 17211, 17212,	17219
	17223
BELTRAME	17210, 17212
CAPRARA	17210
DEL FANTE	17210, 17216, 17219
LOPARDI	17211
FOSCHINI	17211, 17215
TOGNONI	17211
DIAZ LAURA	17211
GIANQUINTO	17211, 17222
GALLICO SPANO NADIA	17211
GINCIARI RODANO MARIA LISA	17212
MONTAGNANA	17212
MAGLIETTA	17212, 17221, 17223
CORBI	17212, 17220
BERNARDI, <i>Relatore di minoranza</i>	17215
	17216
VIVIANI LUCIANA, <i>Relatore di minoranza</i>	17215, 17219, 17223
COTTONE	17216, 17219
CAROLEO	17216, 17219, 17221, 17223
CUTTITA	17217, 17219
SPONZIELLO	17217
CONCETTI, <i>Relatore per la maggioranza</i>	17217
	17222
RESTA, <i>Presidente della Commissione</i>	17220
BUCCIARELLI DUCCI	17223
Proposta di legge (Annunzio)	17195
Proposta di legge (Svolgimento):	
PRESIDENTE	17196

	PAG.
TITOMANLIO VITTORIA	17196
SCAGLIA, <i>Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione</i>	17197
Domanda di autorizzazione a procedere in giudizio (Annunzio)	17196
Interrogazioni e interpellanza (Annunzio)	17225
Votazione nominale	17212
Votazione segreta	17223

La seduta comincia alle 16.

LONGONI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta del 4 marzo 1955.

(È approvato).

Congedi.

PRESIDENTE. Hanno chiesto congedo i deputati Giglia, Marzotto, Seclero, Sensi e Treves.

(I congedi sono concessi).

Annunzio di una proposta di legge.

PRESIDENTE. Comunico che è stata presentata alla Presidenza una proposta di legge d'iniziativa dei deputati Segni e Pintus:

« Istituzione, presso l'Ente per la trasformazione fondiaria agraria della Sardegna, di una sezione speciale denominata Opera della Valle del Liscia » (1506).

Sarà stampata e distribuita. Poiché essa importa onere finanziario, ne sarà fissata in seguito, a norma dell'articolo 133 del regolamento, la data di svolgimento.

Trasmissione dal Senato di disegni di legge.

PRESIDENTE. Comunico che il Presidente del Senato ha trasmesso alla Presidenza i seguenti disegni di legge.

« Fissazione di un nuovo termine in luogo di quello previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 17 aprile 1948, n. 840, concernente il finanziamento di lavori dipendenti dal terremoto del 1908 per la riparazione, ricostruzione e completamento di edifici di culto, di beneficenza, di assistenza e di educazione » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (1507);

« Modifiche all'articolo 2 del regio decreto-legge 6 luglio 1931, n. 981, convertito nella legge 24 marzo 1932, n. 355, contenente norme generali e prescrizioni tecniche per l'attuazione del piano regolatore e di ampliamento della città di Roma » (*Approvato da quella VII Commissione permanente*) (1508);

« Proroga del termine stabilito per i versamenti al Fondo per l'indennità agli impiegati e per l'adeguamento dei contratti di assicurazione e capitalizzazione » (*Approvato da quella X Commissione permanente*) (1509).

Saranno stampati, distribuiti e trasmessi alle Commissioni competenti, con riserva di stabilirne la sede.

Annuncio di una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio.

PRESIDENTE. Comunico che il ministro di grazia e giustizia ha trasmesso alla Presidenza una domanda di autorizzazione a procedere in giudizio contro il deputato Bigi, per il reato di cui all'articolo 18 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 733 (*Riunione senza preavviso*) (Doc. II, n. 245).

Sarà stampata, distribuita e trasmessa alla Giunta competente.

Svolgimento di una proposta di legge.

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento della proposta di legge di iniziativa dei deputati Titomanlio Vittoria, Badaloni Maria, Dal Canton Maria Pia e Buzzi:

« Istituzione delle scuole elementari carcerarie e reggimentali ». (1418).

La onorevole Vittoria Titomanlio ha facoltà di svolgere questa proposta di legge.

TITOMANLIO VITTORIA. La proposta di legge ha un duplice significato: dare una

struttura organica alle scuole presso le carceri e presso i reggimenti, già classificate scuole speciali nel testo unico del 1928 e favorire il riconoscimento del personale insegnante che esplica con amore e zelo i compiti ad esso affidati dagli organi competenti.

Il testo unico parlò di una futura regolamentazione delle scuole carcerarie, ma il decreto relativo alla loro istituzione non fu emanato. Ne parlò in seguito solo il regolamento per gli istituti di pena del 1931, con la legge n. 787.

Gli articoli 97, 98 e successivi del testo unico trattano della istituzione delle scuole reggimentali, ne fissano i compiti e ne regolano il funzionamento nonché i rapporti tra i provveditori agli studi e i comandanti di corpo.

Nulla di assolutamente nuovo è contemplato dalla proposta, tranne la revisione del trattamento giuridico ed economico del personale insegnante, con l'abrogazione dell'articolo 6 del decreto n. 1002 del 1947, non ancora ratificato dal Senato.

Si potrà, comunque, obiettare che le scuole carcerarie e reggimentali non sono istituibili con posti di organico, per la loro funzionalità transitoria, per il loro carattere contingente. Occorre considerare, invece, gli obiettivi educativi finora raggiunti dalle scuole esistenti e l'interesse dimostrato dal Ministero della pubblica istruzione per questo speciale settore della scuola elementare.

La funzione dell'educatore nelle carceri non può essere paragonato a quella esercitata dal maestro elementare in favore degli alunni della scuola dell'età dell'obbligo, funzione che continua ed integra l'azione educativa svolta dalla famiglia a cui il bimbo appartiene; l'opera dell'insegnante nelle carceri è opera di rieducazione e di recupero compiuta durante le ore di istruzione, in classe e nelle sale di studio o di biblioteca e attraverso quegli accorgimenti che un sensibile educatore sa diligentemente utilizzare ai fini nobili della sua missione sociale. Lo stesso può dirsi dell'insegnante delle scuole civili per militari, che concorre al miglioramento culturale e professionale del soldato sia per i compiti a cui il paese intende prepararlo e sia per il suo immediato inserimento nella vita sociale, quale cittadino e lavoratore. I militari analfabeti e semi-analfabeti (perché vi è l'analfabetismo di ritorno) mostrano il loro sensibile interesse all'istruzione impartita presso i C. A. R. e i vari enti e corpi, in quanto alla fine dei corsi di primo e di secondo grado ricevono un attestato pari a quello rilasciato

dalle scuole civili. Complessivamente, le scuole carcerarie e reggimentali sono duemila; il personale insegnante, che vi si alterna, non è considerato né personale insegnante delle scuole popolari, né personale di ruolo delle scuole elementari di Stato.

La retribuzione è stabilita secondo accordi intercorsi fra il Ministero della pubblica istruzione e i due Ministeri interessati, formanti oggetto di periodiche ordinanze ministeriali. Secondo le disposizioni vigenti, la scelta dei maestri è concordata dai provveditori agli studi con i direttori delle carceri e i comandanti di corpo. Ecco perché questo personale insegnante, che non è vincolato dalle normali esigenze della graduatoria provinciale per incarichi e supplenze, non potrebbe considerarsi personale insegnante delle scuole popolari, come è attualmente retribuito.

La nostra proposta non vuol consentire improvvisazioni educative in questo campo così delicato dell'insegnamento elementare, ma vuole assicurare alle scuole carcerarie e reggimentali un maestro munito di titoli specifici e preparato moralmente e didatticamente, onde raggiungere in modo concreto gli obiettivi previsti.

Considerata la necessità di una regolamentazione adeguata, la proposta affida al Ministero della pubblica istruzione l'istituzione delle scuole con nuovi posti di organico in base alle esigenze del servizio scolastico di ciascuna provincia ed alle possibilità del capo 43 del bilancio preventivo del Ministero della pubblica istruzione. Vogliamo augurarci che la nostra aspettativa non sia vana e che le giuste rivendicazioni della categoria interessata non siano ulteriormente deluse.

I proponenti invitano, pertanto, la Camera a prendere in considerazione la proposta di legge in esame.

PRESIDENTE. Il Governo ha dichiarazioni da fare?

SCAGLIA, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Il Governo, con le consuete riserve, nulla oppone alla presa in considerazione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la presa in considerazione della proposta di legge Titomanlio.

(È approvata).

La proposta sarà trasmessa alla Commissione competente, con riserva di stabilirne la sede.

Seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani. (1264).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani.

Come la Camera ricorda, sabato si sono avute le repliche dei relatori.

Ha ora facoltà di parlare l'onorevole ministro di grazia e giustizia.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Signor Presidente, onorevoli deputati, credo che non occorra diffondersi in preliminari dichiarazioni di prammatica circa i propri propositi; quando vi avrò detto che mi propongo di discutere il disegno di legge nel modesto complesso dei suoi pochi articoli, potrete essere rassicurati sulle mie intenzioni. Con ciò, non intendo affatto negare, e neanche sminuire, l'importanza dei discorsi che sono stati pronunciati in quest'aula, il loro valore sostanziale, la loro efficacia. Non intendo neanche contestare che la materia che siamo per trattare dia un certo diritto di cittadinanza ai discorsi medesimi. Affermo, però, che verrei meno al mio compito e forse anche alla discrezione, se mi diffondessi nella discussione di alcuni argomenti. Poiché sono convinto che, comunque essi si risolvano, non possono avere mai un'influenza né pro né contro il disegno di legge sottoposto al vostro esame e, speriamo, alla vostra approvazione.

Onorevoli deputati, è stato ampiamente dibattuto il problema che con una parola sintetica potremo chiamare edilizio. Come si potrebbe negare che sia proprio fondamentale nella discussione che ne è seguita tutto quello che è stato esposto, riferito, contrastato, contraddetto? Ma io prego gli onorevoli deputati di comprendere che forse proprio la deficienza che si è affermata nella soluzione di quel problema rende necessario, purtroppo, di emanare dei provvedimenti, i quali possono, in qualche modo, ovviare alla situazione che ne è derivata. Siamo convinti che sarebbe stato preferibile che questi problemi non si affacciassero più e che i provvedimenti di legge non fossero stati necessari se si fosse risolto quell'altro.

Ma pensare che sia da rinfacciare o da rimproverare a chi ha la responsabilità del Governo la mancata risoluzione di un problema che non è stato risolto in paesi infinitamente superiori a noi per le possibilità e per le disponibilità, significa essere non vorrà

dire ingiusti, ma estremamente severi. A questo mondo, la legge del limite è essenziale. Il mondo antico progredi, e abbiamo ereditato i risultati di quel progresso appunto perché ne ebbe il culto. Ora anche nella discussione di un disegno di legge come quello che è sottoposto all'esame del Parlamento non si poteva prescindere dal culto del limite. E anche i rimproveri, le osservazioni, le critiche dovevano necessariamente rispettare quel limite oltre il quale si va fuori della ragione.

Siamo perfettamente d'accordo che si debba intensificare tutto quello che occorre per avviare il problema a soluzione, ma fino a quando questa non sia raggiunta o per lo meno non si sia avviata, non è possibile negare che in determinate situazioni, vale a dire nella contingenza, un provvedimento di carattere contingente si impone come facoltà, e più ancora come responsabilità al legislatore.

Siamo anche d'accordo nel considerare che, come è stato autorevolmente sostenuto dall'onorevole Cavallotti, tutto questo poi finisce con l'influire anche sulla salute dei cittadini in quanto il problema della casa non può essere distaccato dalla considerazione del problema igienico.

Non possiamo negare che tutte le questioni prospettate sia dall'una che dall'altra parte su quel che necessariamente deve finire col considerarsi l'onere sia per gli uni che per gli altri influiscono nella determinazione futura della soluzione dei problemi.

Siamo ancora d'accordo nel sostenere che la questione degli sfratti è non solo scottante e urgente, ma addirittura dolorosa e che debba essere esaminata e, se non risolta, per lo meno attenuata nella sua grave urgenza. Nessuno può dimenticare, allorché legifera, le condizioni di coloro che meno hanno e che possono essere considerati nella povertà. Si tratterà di vedere se effettivamente questa legge meriti tutto il biasimo che le è stato rovesciato addosso, o se invece il legislatore si è preoccupato di tutte le questioni che sono state affacciate e abbia fatto del suo meglio per cercare di dirimere il conflitto che possa sorgere nell'applicazione delle norme della legge. Sono, quindi, perfettamente convinto che l'unica decisione che io potessi e dovessi prendere, anche per rispetto verso il Parlamento, è quella di astenermi dalla polemica, che per altro sarebbe stata superflua soprattutto perché, prima ancora che io prendessi la parola, da tutti i settori della Camera si erano manifestati dei contrasti nei discorsi di opposte tendenze, e anche tra

coloro che si sono dimostrati favorevoli al disegno di legge, sostenendone i concetti ispiratori.

Cosicché, se io volessi addentrarmi nella polemica, non potrei far altro (dato che non ho capacità inventive tanto elevate) che riportare gli stessi argomenti all'osservazione dell'Assemblea. Ma non vorrei fare questo torto all'amico Amatucci, il quale, in un discorso — come si suol dire — di ampio respiro, difese la legge con i mezzi di cui egli dispone e di cui io sento di non poter disporre.

Ho — lo dichiaro sinceramente — un solo rammarico: quello di non aver potuto ascoltare le relazioni, sia di minoranza sia di maggioranza; rammarico che consiste nel fatto di essermi dovuto privare del diletto che avrei riportato dall'ascoltare verbalmente quello che poi ho letto nel resoconto stenografico. Ho voluto leggerlo non solo per mia istruzione, non solo per la deferenza che, sia pure postuma, intendevo rivolgere ai relatori, ma anche perché ero convinto che mi sarebbe servito di indirizzo per questa breve replica che intendo esporre alla Camera unicamente sul punto fondamentale della discussione, cioè sul modestissimo complesso degli articoli del disegno di legge.

Oltre all'ammirazione che esprimo ai relatori i quali, ciascuno dal suo punto di vista, hanno trattato con competenza la materia, all'onorevole Concetti debbo manifestare anche la mia gratitudine perché egli si è accinto all'improbabile fatica di redigere una relazione che, avendo ormai riportato gli elogi di tutti i settori della Camera, io posso senz'altro sottoscrivere, non perché la mia sottoscrizione costituisca un elogio maggiore che voglia aggiungersi agli altri, ma perché serva unicamente come manifestazione di gratitudine.

Il mio compito consiste nel presentare alla Camera una giustificazione politica e giuridica della legge. Non occorre che io esprima il mio parere sulla distinzione dei due termini, politico e giuridico, poiché dalla discussione svoltasi è scaturito — da un certo punto di vista — anche un conflitto tra le due definizioni nel senso che taluni provvedimenti possono essere ritenuti politicamente giusti e giuridicamente inadatti o criticabili. Invece io mi propongo di sostenere che questa legge, politicamente giusta, era necessaria: inoltre, che ad essa non manca la giustificazione giuridica, nonostante le critiche che possono esserle rivolte per le imperfezioni comuni a tutte le leggi che disciplinano questa, o anche altra materia.

Non voglio ricordare la qualificazione che da ogni parte si è voluto dare alla legge e preferisco anche astenermi dal rintuzzare gli epiteti dei quali è stata gratificata: questa legge è una cattiva azione, è un delitto, è un orrore, è un obbrobrio. Ma un punto sul quale — e sembra un paradosso — tutti gli oppositori hanno finito con il trovarsi d'accordo consiste in una proposizione di estrema semplicità: questa legge scontenta tutti. Non solo, ma vi è stato taluno che si è dilettrato anche del malinteso derivato da alcune parole che io ebbi a pronunciare al Senato allorché si discusse questo disegno di legge. In sostanza, io dissi questo: forse, appunto perché scontenta tutti, può essere in qualche modo ritenuta come il meglio che si potesse raggiungere.

Può sembrare paradossale, ma è chiaro che là dove vi sono due parti in conflitto aperto e stridente, sì che da una si voglia il bianco e dall'altra il nero, l'essersi avviati verso il grigio può costituire effettivamente se non la giustizia, talvolta almeno un ottimo espediente per cavarsi d'impaccio. La verità è questa: che si voleva travisare non tanto le parole, che non si sarebbero prestate, quanto il concetto. Non era già un riconoscimento dell'incapacità del legislatore di trovare una via di soluzione, ma era il riconoscimento della relativa impossibilità di trovarne un'altra che avesse potuto vantarsi di accontentare tutti. Ma non sappiamo in che modo si sarebbe potuto accontentare tutti!

Era assolutamente impossibile avvisare una soluzione che potesse mandare tranquillamente a casa i proprietari, i quali hanno le loro esigenze, e gli inquilini, i quali hanno delle esigenze opposte. Siamo convinti che non sarebbe stato possibile neanche trovare la via di un giusto mezzo che l'una e l'altra parte potessero riconoscere come tale, in relazione alle rispettive aspirazioni. Ma se, come del resto è augurabile, il ragionamento freddo e pacato succederà alla prima irritazione, finiranno forse tutti per convincersi che il povero uomo che suole chiamarsi legislatore non avrebbe potuto comportarsi altrimenti senza offendere irrimediabilmente i principi per i quali si battono l'una e l'altra parte.

Veniamo, dunque, alla giustificazione politica. La giustificazione politica muove da un atto politico, o per lo meno del quale nessuno può disconoscere l'importanza politica; cioè che il 9 novembre 1953, allorché erano prossimi a scadere i termini di validità della legge precedente, il senatore Azara, mio insigne predecessore nella carica di guardasigilli, pre-

sentò al Senato il disegno di legge del quale oggi noi ci occupiamo, sia pure attraverso il complesso degli emendamenti che l'attuale Governo ha presentato.

Non può sfuggire agli onorevoli deputati il significato politico di questo fatto. Vi era un disegno di legge, che aveva, per così dire, vissuto lo spazio di un mattino, ma proprio quanto bastava per comprendere quali sarebbero state le reazioni dell'opinione pubblica, venissero queste da parte dei proprietari, venissero da parte degli inquilini, a quel disegno di legge. Ebbene, signori, era chiaro che, non potendosi negare l'obbligo del Governo di presentare quel disegno di legge, ci si dovesse anche attenere a quelle che potevano essere le impressioni di coloro i quali avrebbero dovuto o goderne o soffrirne. Poiché nel discutere i sei articoli, che abbiamo presentato, non possiamo assolutamente prescindere dal fatto politico, ed insieme giuridico, dell'esistenza di quel disegno di legge, nel riferirci alle intenzioni che ispirano i sei articoli che sosteniamo non possiamo fare a meno di riferirci alle intenzioni che ispirarono il disegno di legge che fu presentato al Parlamento il 9 novembre 1953.

E a questo punto — ecco la prima giustificazione politica — io mi richiamo all'attenzione dell'onorevole Silvestri, il quale senza ambagi ha affermato che l'intenzione ispiratrice del disegno di legge, allorché fu presentato al Parlamento nel novembre 1953, era quella di aumentare i canoni, e non già di prorogare i termini delle locazioni. Ora io ritengo che i due termini siano così strettamente connessi da essere assolutamente impossibile, in campo dialettico, una scissione, poiché — ed anche questo può apparire, e non è, un paradosso — se l'intendimento era soltanto quello di consentire gli aumenti, vale a dire di preoccuparsi soltanto delle esigenze — legittime o no, per il momento importa poco — di coloro i quali hanno la proprietà della casa, allora sarebbe stato molto più comodo sbloccare, non prorogare, e la libertà degli aumenti sarebbe stata integra ed assoluta. Ma si tratta di esaminare il problema da un punto di vista diametralmente opposto. Il fine reale, sostanziale, il primo fine era precisamente quello di consentire la proroga delle locazioni. Quello che si voleva era mantenere il regime vincolistico, poiché la convinzione assoluta e generale era che non se ne potesse fare a meno, che ragioni d'ordine sociale, e in fondo anche d'ordine giuridico, imponessero la proroga del blocco delle locazioni. Ma è chiaro che,

come conseguenza di questo fatto politico, non poteva non scaturire un effetto di carattere non solo politico ma anche giuridico, vale a dire quello di determinare la questione dei canoni, non potendosi assolutamente ammettere che di fronte ad un provvedimento politico di blocco delle case si potesse lasciare insoluto il problema del costo dei fitti, vale a dire dei canoni di locazione.

E poi, signori, c'erano anche i precedenti, poiché non vi era stata mai una disposizione di legge la quale avesse prorogato le locazioni senza che contemporaneamente vi fosse stato il ritocco dei canoni, ed è perfettamente inutile che io mi attardi a spiegare al Parlamento quale è il principio informatore di una disposizione legislativa di questo genere, essendo evidente che là dove il legislatore interviene per limitare il diritto di libera disposizione delle proprie cose deve anche intervenire per riconoscere quello che esse devono rendere.

Ebbene, è a questo punto che noi dobbiamo riflettere a quello che accadde. Se, come vi ho detto innanzi, si fosse comunque voluto prorogare il termine delle locazioni — nel che consiste una limitazione del diritto di disporre dei propri beni — ma non si fosse contemporaneamente pensato al modo di regolare il costo di questi beni di consumo, non si sarebbe più avuta una limitazione del diritto di proprietà, e quindi della disposizione dei propri beni (il che è sempre consentito al legislatore), ma una vera e propria paralisi del diritto di proprietà, paralisi che non si sarebbe potuto ammettere senza ferire dei principi di diritto che fino a questo momento vigono e vivono. Ebbene, signori, ricordate i termini del disegno di legge Azara: la proroga era accordata soltanto per 4 anni; gli aumenti previsti erano del 25 per cento progressivo. Eppure — questo dovrebbe essere lealmente riconosciuto da tutti — quel disegno di legge fu, come si suol dire oggi, scontato nella opinione pubblica, perché le reazioni furono addirittura insensibili, in quanto i proprietari pensarono (e in questo indubbiamente essi si illudevano) che alla scadenza dei 4 anni si sarebbe potuto porre termine alla legislazione vincolistica; e gli inquilini, assicuratisi questi altri 4 anni di vita tranquilla, non sentirono che fosse giusto o conveniente reagire eccessivamente a quell'aumento dei canoni che era stato previsto nel 25 per cento progressivo.

La verità è questa. Riesaminate tutta la stampa, ricordate tutto quello che si disse o si fece: voi troverete delle reazioni addirittura

insignificanti, vi accorgete che l'opinione pubblica si era, per così dire, accomodata a quel disegno di legge. Il che ha un significato politico importantissimo, poiché anche quel disegno di legge veniva dopo la gragnuola dei disegni di legge che ormai da quasi 40 anni ci felicitano in tema di locazioni, e forse non si era mai verificato il caso che venisse prevista con uno scatto di 4 anni di proroga una progressione nel costo dei canoni.

Ebbene, l'attuale Governo si trovava di fronte a questo disegno di legge e doveva scegliere una via da seguire. Io comprendo perfettamente che se ne sarebbero potuto seguire tante e che, se avessimo potuto domandare dei suggerimenti all'una o all'altra parte del Parlamento, avremmo avuto tanti consigli, i quali indubbiamente avrebbero anche potuto formare oggetto di esame per la composizione di un disegno di legge.

Ma la questione grave che si presentava alle coscienze di coloro i quali erano chiamati a legiferare — e non era certo piacevole pensare che si dovessero ancora una volta mettere le mani in una materia così incandescente — era che, dopo un così lungo periodo di tempo durante il quale si erano succeduti uno dopo l'altro i provvedimenti legislativi in tema di vincolo delle locazioni, si dovesse riconoscere ormai, da un certo punto di vista, più che consolidata, addirittura cristallizzata la posizione che — a meno che non si volesse creare ancora del subbuglio — avrebbe impedito di scegliere una via diametralmente opposta, oltre che nuova, rispetto a quello che, in un modo o nell'altro, era ormai da considerare il piano fondamentale sul quale i disegni di legge avrebbero dovuto fiorire.

Ebbene, signori, convinti che non sarebbe stato possibile, o per lo meno prudente, mutare indirizzo — soprattutto perché non si sarebbe saputo in qual senso mutarlo, attese le opposte ed inconciliabili tesi — noi pensammo che il meglio che si potesse fare era di accettare come base fondamentale il disegno di legge già presentato al Senato, con gli emendamenti di cui verremo subito a discorrere.

Qui desidero richiamare sommessamente l'attenzione del Parlamento. In che cosa consistono, onorevoli signori dell'opposizione di sinistra, gli emendamenti da noi introdotti nel disegno di legge Azara, che pure, come ho già detto, era stato accolto, se non con indifferenza, per lo meno con tranquillità e con calma dalla pubblica opinione? Innanzi

tutto nella proroga del blocco che fu portata da 4 a 7 anni. Infatti, considerato che essa inizia dal 1953 ed arriva fino al 1960, includendo naturalmente anche il 1954, evidentemente noi abbiamo stabilito una proroga di 7 anni.

In secondo luogo gli emendamenti portano la diminuzione degli aumenti del canone, poiché laddove nel disegno di legge Azara era contemplato un aumento progressivo nella misura del 25 per cento, gli emendamenti presentati dal Governo hanno ridotto il 25 per cento al 20 per cento. Sicché ci troviamo di fronte ad un evidente miglioramento delle condizioni di coloro i quali dovevano, devono e dovranno ancora sopportare l'onere del pagamento delle pigioni.

Ma lo strano è che, non in quest'aula, bensì nell'altro ramo del Parlamento si osò sostenere che il nostro disegno di legge — vale a dire gli emendamenti da noi presentati — aveva perfino peggiorato la situazione che sarebbe scaturita dal disegno di legge Azara, facendo questo bel ragionamento: non considerate voi che alla fine del vincolo sarete arrivati quasi al triplo delle pigioni che oggi si pagano? Ma non va dimenticato che, per arrivare a questo triplo, devono trascorrere dal 1953 7 anni e intanto 7 anni di tranquillità nelle locazioni erano assicurati agli inquilini; se invece si fosse lasciato l'aumento progressivo del 25 per cento, si sarebbe giunti al triplo nei 4 anni; così che era di estrema evidenza che quell'emendamento fosse assai importante per le classi che debbono sopportare l'onere del pagamento della pigione.

Vi ho detto che quella legge era stata accettata di buon grado da coloro che esigevano una maggiore libertà in materia locativa, giacché essi ritenevano — e in ciò si illudevano — che dopo i 4 anni si sarebbe addivenuti allo sblocco. Noi viceversa pensavamo che a distanza di 4 anni le condizioni non potessero essere molto migliori, come forse non lo potranno essere neppure alla fine di quei 6 anni che corrono dalla applicazione di questa legge fino al 1960, anche se, ove questo provvedimento di legge sia per avere lo sviluppo che noi pensiamo, nel 1960 le condizioni saranno indubbiamente migliori.

Ma, anche al Senato, come qui, alla Camera, è stata affacciata la proposta di inserire la dizione che il vincolo non sia ulteriormente prorogabile allo scadere dell'attuale disegno di legge. Ora, io risponderò qui, a questo riguardo, ciò che già risposi al Senato: potrete aggiungere tutti gli avverbi che vorrete, definitivamente, improrogabilmente,

ecc., potrete scrivere tutto ciò che vorrete, ma se nel 1960 si porrà, nella contingenza, un altro provvedimento al legislatore, questi sarà sempre libero di provvedere come le condizioni del momento gli imporranno.

È chiaro quindi che lo spingersi sino al 1960 era una posizione concettuale di onestà da parte del Governo, il quale sentiva che non sarebbe stato possibile, neppure spingendo al massimo le previsioni, di arrivare nel 1957 in condizioni tali da poter dire di avere avviato a soluzione, se non addirittura di aver già risolto, il problema delle abitazioni.

Detto questo, signori, non ci resta se non esaminare rapidamente il disegno di legge. Poiché io ritengo di avere, con i miei mezzi, rappresentato alla Camera la giustificazione politica della norma in esame, non rimane che discutere di quella giuridica. È facile, onorevoli deputati, criticare, e non voglio neanche dire che la critica incomincia dove l'arte finisce, poiché posso pur esser convinto che tutti i critici, se fossero stati chiamati all'arte, avrebbero molto probabilmente potuto presentarci un capolavoro.

Non voglio negarlo; ma, prima di sperare nella realizzazione di siffatto sogno, vorrei dire agli onorevoli deputati: innanzi tutto c'è accordo completo sul primo punto del disegno di legge, vale a dire sulla proroga. Su quella siamo d'accordo tutti, siamo d'accordo concettualmente, nel senso che sia ancora assolutamente necessario — diciamo la parola: inevitabile — il blocco delle locazioni. E non possono non essere d'accordo anche gli oppositori più accaniti, nel considerare che l'averlo portato da 4 a 7 anni rappresenta un indiscutibile vantaggio per coloro che debbono pagare il canone delle locazioni.

Ed allora, superato questo punto, che poi investe tutta la materia dell'articolo 1, e accordatici quindi sulla questione relativa alla necessità del blocco, su cui si è raggiunta l'unanimità, esaminiamo per un momento gli articoli nella loro struttura politica e, onorevole Degli Occhi, giuridica, poiché non sarebbe stato possibile nella redazione di queste norme dimenticare da un lato l'aspetto politico, che ne aveva dettato la necessità e dall'altro la necessità ancora più impellente di fare coincidere fino ai limiti massimi del possibile la struttura giuridica al concetto politico che le aveva ispirate.

So benissimo, onorevole Cottone, che a spulciare il disegno di legge in questa materia c'è un diletto particolare, nel quale mi sembra si fosse stabilita una specie di emulazione fra

gli onorevoli Concetti e Cottone, la quale poi finì a tutto vantaggio dell'onorevole Rocchetti, poiché ad un certo punto, dovendosi l'onorevole Cottone rivolgere ad un competente in materia, dimenticò la presenza del povero guardasigilli, che in questa materia ha dovuto essere discente, e non con suo diletto, per raccomandarsi alla competenza dell'onorevole Rocchetti. Competenza che io per il primo riconosco, e che ho riconosciuto preventivamente, poiché egli mi è stato fedele, attento ed intelligente collaboratore in tutta questa materia, e al quale rivolgo il ringraziamento per avermi aiutato a sopportarla, perché vi dichiaro che se c'è una materia addirittura lontana dalla mia modesta intelligenza è proprio questa delle locazioni. Sicché, se la prenda tutta e, come dissi, faccia pure: l'onorevole Cottone a conferirla, e l'onorevole Rocchetti ad accettarla.

Ora, onorevoli deputati, è ingiusto l'aumento? Se per ingiustizia intendiamo riferirci al fatto che si potesse prorogare la locazione senza apportarvi degli aumenti, credo di avere già risposto, allorché vi ho detto che non avrei assolutamente pensato alla possibilità di prorogare le locazioni senza prendere in considerazione anche l'altra parte del problema, cioè il costo della pigione, poiché avremmo ferito un principio giuridico essenziale, che non siamo autorizzati a ferire, che il legislatore mai avrebbe potuto ferire senza assumere una responsabilità grave e — da un certo punto di vista — anche pregiudizievole.

Ed allora in che potrebbe essere ingiusta?

Nella misura?

Io non so fino a qual punto i calcoli fatti dall'una e dall'altra parte in ordine all'incidenza della misura dell'aumento sui bilanci familiari siano esatti, poiché allorquando mi imbattò in cifre, superata la tavola pitagorica, non me ne intendo più.

MASTINO DEL RIO. Anche Cicerone era nella stessa condizione. ✕

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Ma se devo attendere a tutto quello che è stato espresso dagli oratori che si sono succeduti per sostenere l'una o l'altra tesi, io enucleo (mi scusi l'onorevole Concetti se gli rubo un termine, che non solo è italianissimo, ma anche plastico) questo concetto che è stato unanimamente accolto: che non si deve soltanto badare a quegli aumenti che gradualmente o progressivamente si concedono, ma anche agli effetti terminali; poiché con gli effetti terminali si è stabilita una limitazione dei massimi, che ha un suo significato politico

importantissimo e che dal punto di vista giuridico ha pure il suo significato, ma solamente se riportato alla concezione politica che ha determinato la presentazione di questa legge e ai concetti politici che l'hanno ispirata.

Ed allora quale sarebbe l'altro termine? L'ingiustizia della progressività.

Su questo punto intendo dire soltanto due parole, poiché sarebbe difficile aggiungerne altre.

È verissimo, la progressività non era stata ancora introdotta, o per lo meno non era stata introdotta nel senso in cui oggi appare in questo disegno di legge.

Ma, se si considera che nel disegno di legge Azara si voleva raggiungere un certo determinato effetto, per quanto si riferiva all'equilibrio del mercato delle locazioni, e che si dovesse quindi cercare di raggiungere un livello che potesse essere dall'una e dall'altra parte scontato, per vedere poi quale effetto si sarebbe avuto nel mercato delle locazioni, la progressività rappresentava niente altro che un espediente (se vi piace, un tentativo) per vedere in qual modo avrebbe reagito il mercato delle locazioni.

Poiché noi eravamo animati dalla stessa intenzione, ma volevamo, d'altra parte, che il termine di tranquillità da accordare agli inquilini fosse ancora più lungo, si da rendere meglio sopportabile l'onere della locazione, abbiamo proposto che questo, protratto il blocco a 7 anni, alla fine si elevasse al 20 per cento.

Sicché la progressività, che poteva inizialmente apparire come un onere ancor più grave da aggiungere a quello che si vuole insopportabile anche nella misura del 20 per cento, è giustificata dall'espresso concetto, che può essere come ogni altro discutibile, ma che, dal punto di vista del legislatore nella contingenza in cui legifera, è perfettamente giustificato.

Senonché, l'articolo 2 non si limita a stabilire che questo aumento deve essere universalmente sopportato, poiché prosegue — nella sua struttura — con l'eccezione che si riferisce a determinati casi per i quali noi stessi pensavamo che l'aumento del 20 per cento, pur ridotto rispetto all'originario 25 per cento, mantenuta, per altro, la misura progressiva, sarebbe stato eccessivo.

Anche qui sono state affacciate delle critiche che, in un certo senso, mi hanno amareggiato. L'onorevole Colitto (e non so perché proprio dalla sua mente illuminata sia venuta una accusa simile) ha qualificato questo comma dell'articolo 2, là dove riduce

al 10 per cento la misura dell'aumento, quasi un invito alla demagogia. Io non so perché l'abbia inteso in cotesto modo; né so quanto sarebbe stato accettabile l'altro metodo, da lui suggerito: vale a dire che la riduzione avrebbe dovuto essere proporzionata al canone attualmente pagato; poiché in questo caso si sarebbero potute verificare delle sperequazioni veramente insopportabili, nel senso che, colui il quale, per avventura, pur essendo in condizioni non disagiate, paghi un canone minimo, sarebbe stato ingiustamente favorito dalla riduzione della misura degli aumenti unicamente in rapporto al canone che attualmente paga. Là dove il nostro concetto era (e del resto universalmente si riconosce giusto) quello di accordare dei benefici a coloro i quali ne hanno veramente bisogno. Quindi, si tratta di una duplice considerazione: da un punto di vista, soggettiva, vale a dire riferita alla persona alla quale si deve assicurare il vantaggio, e, da un altro punto, oggettiva, in quanto riferita alle condizioni che effettivamente si dimostrano meritevoli di cotale vantaggio.

E allora, mi sembra che sarebbe perfettamente inutile insistere in questo argomento, poiché, così spiegata, la cosa va da se stessa e può essere ritenuta accettabile, se non altro come ispirazione del secondo comma (o terzo che sia) dell'articolo 2 del disegno di legge: vale a dire, la considerazione di coloro i quali si trovano in condizioni tali che l'aumento del 20 per cento sarebbe stato per loro insopportabile o gravemente oneroso e che, pertanto, meritano una particolare considerazione.

Si sono anche dibattute delle questioni relative al metodo, ritenendo che questo sarebbe stato difficilmente applicabile e che avrebbe operato con difficoltà e stento.

Io non sono di questo avviso, anche perché sono profondamente convinto che le leggi finiscono poi col costituire una remora per tutti e che non sarà assolutamente necessario arrivare sempre fino al conflitto, poiché tanto dall'una che dall'altra parte si potrà onestamente riconoscere, quando occorra, la condizione di applicabilità della norma dell'articolo 2.

Il terzo comma dell'articolo 2 ha dato luogo ad una vivace contestazione. L'onorevole Cottone se ne è occupato diffusamente, e con quella compiacenza piuttosto amara che deriva dal fatto di avere imbroccato una critica, d'altra parte facile critica, per chi con le cifre ha la dimestichezza che l'onorevole

Cottone ha dimostrato di avere in sommo grado.

Della cosa che l'onorevole Cottone mi ha denunciato, francamente io non mi ero accorto. Ma ne ebbi sentore da alcuni discorsi che riuscì vagamente ad afferrare, e dall'onorevole Rocchetti, il quale me ne riferì con la sua naturale facondia e rapidità di parola. Ne rimasi così perplesso che, tornato al Ministero, mi rivolsi agli uffici, quasi sotto l'impressione di una sciagura, e chiesi delucidazioni. Devo dire che la verità è quella che l'onorevole Cottone ha denunciato: nella maggior parte dei casi il famoso doppio è già stato raggiunto. È successo come per le cartamoneta che, per essere passate da una mano all'altra, sgualcite per il lungo uso, sono ritenute buone e non si dubita nemmeno della loro genuinità. Così accade per certe norme: scritte e riscritte, passate da una legge all'altra, le si accettano tranquillamente per buone, anche senza ragionarci su.

Siccome poi c'è una provvidenza anche per l'aritmetica, siamo riusciti a trovare qualche caso in cui il doppio non è stato raggiunto, per cui la norma può essere intesa in senso cautelativo; e senza drammatizzare, forse la cosa finirà con l'aggiustarsi da sé. Ma non è nemmeno conveniente una critica così aspra alla legge, soltanto per una svista di carattere aritmetico, che può essere perdonabile, anche se non si suole perdonare al legislatore.

COTTONE. Mi consenta una sola considerazione, onorevole ministro. Non vi è però nessun caso fra gli immobili adibiti ad uso diverso di abitazione, nel quale non sia stato superato il doppio. E questo è veramente grave.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Siamo perfettamente d'accordo: è un caso grave; speriamo che migliori.

COTTONE. Ella si toglie dall'imbarazzo in una maniera meravigliosa.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. D'altra parte è inutile nascondersi una realtà che scaturisce dalla aritmetica. Ma non in questo soltanto si esaurisce la legge.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Del resto non vi è nulla di irreparabile. La legge si può emendare.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Infine, l'articolo 2 si occupa delle abitazioni deterrime, per le quali non è consentito alcun aumento. E non si ferma a questa ipotesi, perché, dopo avere negato questo aumento, nega ancora qualsiasi aumento per coloro che devono considerarsi poverissimi. Anche qui non sarebbe difficile criticare il

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

testo della legge per quanto riguarda la specificazione o l'individuazione di coloro che devono godere di questo vantaggio.

PRESIDENTE. Ella si riferisce alla formula « ad esempio », che è nella norma.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Le posso assicurare che quella formula non solo non è venuta da me, ma non era nei nostri emendamenti.

PRESIDENTE. Perciò mi sono permesso di fare il rilievo.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non vorrei che, soltanto per avere inserito la locuzione « ad esempio », la legge non dovesse essere approvata, poiché ciò è poca cosa, anche per un'altra ragione: perché noi dobbiamo aver fiducia nella applicazione che farà poi la magistratura, la quale, con le sue interpretazioni, potrà correggere anche i mali « esempi » che possano essere venuti dal legislatore. (*Commenti*).

A questo punto si è inserita una osservazione, alla quale devo una risposta unicamente dal punto di vista politico. È stato addotto dai nostri oppositori della estrema sinistra un argomento che indubbiamente impressiona, non appena sia stato rilevato: voi non avete fatto il calcolo delle centinaia di miliardi (pare che ne siano stati calcolati esattamente 132) che passeranno dalle tasche degli inquilini a quelle dei proprietari. Ma dall'altra sponda si sarebbe potuto rispondere (e non è detto che non si sia affacciata una risposta simile): voi non tenete in considerazione le centinaia di miliardi che durante questo lungo periodo di tempo, invece di passare dalle tasche degli inquilini nelle tasche dei proprietari, sono rimaste nelle tasche degli inquilini.

Ora, sono pronto a riconoscere errate l'una e l'altra proposizione: sono errate entrambe, se si considera che noi siamo chiamati a legiferare semplicemente per una condizione dalla quale non ci possiamo liberare, soprattutto perché dobbiamo anche porre mente a quello che si verificherà dopo; e noi pensiamo che possa avverarsi non tanto e non solo per effetto di questa legge, quanto per effetto di tutte quelle altre provvidenze che, come abbiamo detto all'inizio del nostro discorso, devono essere in cima ai pensieri di qualsiasi governo e di qualsiasi uomo responsabile della amministrazione della cosa pubblica. Però, il termine giusto, come non è nella proposizione dell'estrema sinistra, così non sarebbe neanche nella proposizione dell'altra sponda, se vi si insistesse. Ma vi è un termine giusto, che scaturisce dalla nostra concezione della

legge, nel senso che sia indispensabile una graduale perequazione. Sicché non si tratta più di far passare miliardi dalle tasche di una parte nelle tasche dell'altra, ma di regolare le cose in modo che i pagamenti siano effettuati con una graduale perequazione, sicché si possa stabilire quel certo equilibrio senza il quale la ferita al diritto di proprietà dagli uni accampata sarebbe eccessivamente grave rispetto a quello che si ritiene sopportabile, e la pretesa dell'altra parte sarebbe eccessiva rispetto a quello che un legislatore può onestamente e logicamente consentire.

E allora non resta che esaminare un ultimo punto, cioè quale sarà l'impiego e quale l'utilizzazione di questi aumenti che dovranno essere pagati dagli inquilini e che — come si dice con termine plastico — passeranno dalle tasche degli uni nelle tasche degli altri.

Certamente, dal punto di vista politico, è una preoccupazione legittima, sebbene dal punto di vista giuridico non avrebbe alcun valore, in quanto colui che sia venuto in possesso di quello che la legge gli conferisce ha il diritto di disporne come crede. Ma noi possiamo anche esaminarlo sotto questo aspetto, in quanto, politicamente, non possiamo non preoccuparci di quello che sarà l'impiego, la utilizzazione di questo denaro.

Sarà incoraggiamento alla costruzione? No, signori. Per quanto si riferisce ai privati credo che sarà così poca cosa, che difficilmente potrà costituirsi, attraverso questo aumento, un capitale tale da essere incoraggiato a nuove costruzioni. D'altra parte le nuove costruzioni (quante volte si sia già costituito o sia già per formarsi il capitale) non hanno bisogno di incoraggiamenti relativi all'aumento dei canoni, perché le nuove costruzioni hanno assoluta libertà di fissare i canoni. Invece, sono convinto che questi aumenti di canoni non andranno sciupati nell'acquisto di beni di consumo; ma piuttosto potranno servire allo scopo cui accennava con tanto acume l'onorevole Fumagalli: incoraggiamento, per lo meno, alla manutenzione. Poiché abbiamo anche il sacrosanto dovere di preoccuparci della conservazione del vecchio patrimonio edilizio, il quale non può essere dimenticato, non solo per i servizi che ha reso, ma per quelli che deve ancora rendere in lungo avvenire. Fino a quando non potrà essere altrimenti risolto il problema della manutenzione, occorre arrestare lo sgretolamento che si va ogni giorno aggravando, e che merita la considerazione del Parlamento.

È chiaro che questi modesti risparmiatori, i piccoli proprietari i quali hanno una casa, riuscendo a raggranellare un gruzzolo maggiore, indubbiamente non lo sprecheranno nei consumi, ma cercheranno di investirlo nelle case; e potranno farlo; ma, oggi come oggi, non riescono nemmeno a sopportare, forse, gli oneri ordinari, attesi i gravami sulla proprietà.

Articolo 3. Non mi attendete al varco: mi avete già atteso in Commissione e ne sono uscito indenne o perlomeno ancora vivo.

L'onorevole Capalozza si è occupato a lungo e con la sua consueta intelligenza dell'articolo 3. Ebbene, bisogna che io rifaccia in breve la storia accennata in Commissione. Come ho detto innanzi, la posizione del Governo era nettamente delineata dal fatto della presentazione del disegno di legge Azara. Non è già che non si fosse prevista la possibilità di esaminare una norma come quella che poi il Senato condensò nell'articolo 2-bis, oggi diventato articolo 3; ma il Governo non esitò ad opporre le sue riserve, le quali, da un punto di vista concettuale, consistono nel ritenere che in fondo siffatta norma si presentasse, in qualche senso, contraddittoria col sistema del blocco. D'altra parte, si considerò che poteva dar luogo ad inconvenienti, dei quali pur bisognava preoccuparsi.

E allora, al Senato non rifiutammo di ingaggiare la discussione, e dichiarammo che mantenevamo fermo il nostro punto di vista: che non fosse conveniente e opportuno, per le ragioni innanzi dette, introdurre questa norma.

Con ciò, come allora, dico oggi: non intendo affatto contestare il fondamento razionale della norma medesima, la quale si basa su esigenze che non potrebbero negarsi, senza essere ingiusti verso posizioni politiche e giuridiche che possano essere assunte da una determinata classe di cittadini, i quali, come tutti gli altri, hanno il diritto di essere tutelati dalla legge.

Si trattava di stabilire se fosse o no conveniente introdurre la norma per considerazioni di altro genere, sicché il meglio che si potesse fare, dopo avere espresso le proprie riserve e dopo aver lealmente dichiarato che quella norma, pur intravista, non si era creduto di accogliere, era di aggiungere che il Senato era libero di accoglierla o respingerla. E il Senato la accolse.

Oggi, di fronte alla deliberazione di un ramo del Parlamento, il quale ha ritenuto che la norma fosse da approvare, onde l'ha consacrata nella legge, il Governo si trova

nella identica posizione; non ha più da manifestare dei motivi di opposizione, poiché questi non ebbero successo prima; né intende di confermare o di ritirare le riserve, poiché le riserve mentali rimangono sempre. Ma il Parlamento, nel suo complesso, è libero di accettare, come di respingere, una certa norma, e quindi la Camera dei deputati è libera di regolarsi come crede su questa. Ma il Governo, oggi, poiché le cose mutano, col tempo che passa, ritiene che una delle condizioni più urgenti da soddisfare sia quella della definitiva approvazione della legge, affinché sia finalmente chiusa questa partita, con che si stabilirà una tranquillità per un tempo abbastanza lungo: fino al 1960.

Ed è per queste ragioni che il Governo chiede che la legge passi come è stata approvata dal Senato sul punto che in questo modo abbiamo discusso.

Gli effetti di questa norma potranno anche essere dubbiosi o discutibili; eppure, onorevoli deputati, sono convinto che, in sostanza, essi saranno meno drammatici di quanto si è potuto pensare, poiché riconosco agli uomini la facoltà e la capacità di aggiustarsi tra loro. La legge può sempre essere una remora per l'una e per l'altra parte. Quando in una legge è stata consacrata una norma, bisogna che il cittadino ne comprenda il suo valore e la sua ispirazione: e come colui il quale deve richiedere l'aumento in limiti superiori a quelli previsti dall'articolo 2 deve, prima di tutto, considerare se effettivamente questo suo diritto meriti di essere asserito, così gli altri — vale a dire coloro che debbono corrispondere il pagamento — hanno, nella loro coscienza, la possibilità di comporre la controversia senza ricorrere al magistrato. Siccome che non segua che la speranza è che gli effetti siano benefici, questo articolo 3 il terrore che si vuol temere dall'una e dall'altra parte.

È una norma, ripeto, che potrà essere contestabile, ma che, in questo momento, si ritiene accettabile, perché chiude una partita già da troppo tempo aperta.

Dopo di che non mi resta che esaminare alcuni aspetti particolari delle disposizioni di legge, con riferimento speciale agli argomenti esposti dall'onorevole Capalozza. Egli si è intrattenuto sull'articolo 15 della legge del 1950. Io ho avuto occasione di dirgli in Commissione (e anche parlando amichevolmente) che la questione era stata intravista da me prima ancora che egli la sollevasse. Potrei in questo momento rileggere il testo del resoconto stenografico delle mie dichiarazioni al Senato: ma ve ne faccio grazia perché

ritengo che, se taluno ne avesse vaghezza, potrebbe informarsene per conto suo. Ma, la questione era stata da me vista e da me sollevata e sottoposta all'esame della Commissione. Si ritenne, come io pensavo, che non fosse indispensabile una apposita norma nella legge, perché l'interpretazione (e per questo io mi uniformo alla tesi dell'onorevole Concetti) scaturisce dalla legge medesima sicura; in quanto il termine del 1960 deve intendersi sostituito all'altro termine. E, per quanto riflette le altre obiezioni, la lettera della legge, salvo l'applicazione del giudice, imposta interpretazione altrettanto certa. Sicché da questo punto di vista, concretamente si può essere tranquilli.

Seconda questione: l'onorevole Capalozza si è preoccupato delle case non soggette a vincolo e degli sfratti da queste. Lesse anche una lettera pervenutagli da un presidente di tribunale, il quale si era a lui rivolto per denunciargli la grave condizione nella quale si sarebbe venuto a trovare un conduttore, e si domandava (almeno così pareva dalla lettura che ne faceva l'onorevole Capalozza): è mai possibile che queste case non siano soggette a nessuna legge e che coloro che le occupano non debbano godere di nessuna tutela? La risposta è molto semplice: in questi casi la tutela è nella legge ordinaria, vale a dire è nel contratto che è la legge tra le parti. Ma non è assolutamente possibile riferire ad una situazione non inserita nel regime del vincolo, delle leggi che si riferiscono al vincolo, per la contraddizione che noi consente. È di estrema evidenza. Inoltre, che tale questione non può essere accampata nell'esame di questo disegno di legge, perché noi verremmo ad occuparci di quel che è sottratto al vincolo, in un provvedimento che, invece, riflette la preroga del vincolo.

Vi è, infine, un'ultima questione quella relativa agli sfratti. Numerosi deputati hanno affacciato delle perplessità (già alla Commissione erano state presentate diverse proposte di legge per particolari situazioni), ma noi riteniamo sia stata regolata con la norma dell'articolo 5. Non è assolutamente da pensare che là, dove particolari condizioni sussistano, la norma di legge non possa intervenire sufficientemente, attese le condizioni previste dall'articolo 5. In questo modo, io credo di avere adempiuto al mio compito della giustificazione politica e giuridica della legge. Non pare che vi sia alcuna difficoltà ad accogliere, dall'una e dall'altra parte, la giustificazione politica; potrebbe sorgere una qualche maggiore difficoltà, ma solamente dal punto

di vista formale e non concettuale per accettare la giustificazione giuridica.

Onorevoli deputati, la mia conclusione è semplice: noi vi preghiamo di confermare questo disegno di legge, come è stato votato dal Senato. Noi riteniamo indispensabile che si pervenga a questa conclusione. Io sono d'opinione che, se noi dimostrassimo concordia nell'approvare il disegno di legge, il conflitto, che oggi è molto sensibile negli interessi delle opposte parti, potrebbe essere attenuato. Non bisogna soffiare nel fuoco; talvolta sembra che non se ne possa fare a meno, appena si offre l'occasione di una legge; ma è necessario che ciascuno di noi si ripieghi sulla sua coscienza, e rifletta alle difficoltà della legislazione, in questa materia. Tuttavia, gli eventuali difetti non possono autorizzare i critici a dimostrare soltanto la fallacia, e non anche a esaltare l'ispirazione, quando l'ispirazione, come io credo di avere dimostrato, è giusta, onesta e in ogni caso sincera. È vero che questa legge non risolverà il problema di assicurare una casa a ogni cittadino, sogno che difficilmente gli uomini realizzeranno mai; ma questo non deve scoraggiarli dallo sforzo di migliorare quanto più è possibile la condizione del proprio simile, anche se non la si potrà portare fino al limite estremo delle esigenze di ogni uomo. Tuttavia mi permetto di concludere col monito di un grande romano: *Concordia parvae res crescunt, discordia maxumae dilabuntur*.

E se lo ha detto Sallustio, credo che questa insigne Camera non possa ripudiare il monito della sapienza dell'antica Roma. Noi dovremo concordi, come dimostrazione di buona volontà da parte di tutti, adoperarci per la miglior vita del nostro popolo; e per intanto approvare questa legge nella speranza che i suoi effetti siano, come noi ci auguriamo, benefici. (*Vivi applausi al centro — Molte congratulazioni*).

Presentazione di un disegno di legge.

DE CARO, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare per la presentazione di un disegno di legge.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE CARO, *Ministro senza portafoglio*. Mi onoro presentare, a nome del ministro dell'agricoltura e delle foreste, il disegno di legge:

« Provvidenze per la trasformazione dei boschi cedui ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

PRESIDENTE. Do atto della presentazione di questo disegno di legge, che sarà stampato, distribuito e trasmesso alla Commissione competente, con la consueta riserva per la sede

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno. Se ne dia lettura.

MAZZA, *Segretario*, legge:

La Camera,

ritenuta la necessità di una nuova regolamentazione della legge sulle locazioni e la opportunità che essa si accompagni a una nuova politica edilizia, atta a soddisfare entro un ragionevole numero di anni il fabbisogno popolare di case d'abitazione,

delibera

di non passare all'esame degli articoli del disegno di legge.

CAPRARA, BERNARDI, VIVIANI LUCIANA.

La Camera,

premessi che la questione dei fitti va considerata congiuntamente a quella del risanamento e della rinnovazione del patrimonio edilizio, con la dichiarazione del fine di pubblica utilità e con la pianificazione delle opere nelle aree urbane e sub-urbane, il calmieramento dei prezzi per quelle risultanti dalle demolizioni, la ricostruzione degli stabili, ed il trasloco degli inquilini in nuovi alloggi;

considerato che al finanziamento potrà provvedersi con la emissione di appositi prestiti obbligatori per gli inquilini fruanti del beneficio del fitto bloccato, e che una forma speciale di tale prestito potrà costituire titolo per l'acquisto delle abitazioni popolari di nuova costruzione;

ravvisata l'opportunità di evitare gravi turbamenti nella economia domestica di innumerevoli lavoratori, con le inevitabili ripercussioni sull'equilibrio finanziario e sulla tranquillità sociale del paese;

ravvisata, altresì, l'equità di limitare la percezione integrale degli aumenti consentiti dalla legge ai piccoli proprietari, che cioè risultino, all'atto della pubblicazione della presente legge, intestatari catastali di non più di due appartamenti o dodici vani complessivamente;

invita il Governo:

a) a protrarre la durata del blocco dei fitti a 10 anni;

b) a devolvere a uno speciale capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato e destinarlo all'incremento di nuove costruzioni il 75 per cento degli aumenti di pigione autorizzati dal disegno di legge n. 1264;

c) ad agevolare vigorosamente le opere di bonifica edilizia nei vecchi centri urbani, provvedendo al recupero delle aree demaniali, provinciali o comunali, eventualmente concesse e non utilizzate; all'abitazione per gli inquilini sloggiati; all'incremento delle nuove costruzioni, mediante la emissione di prestiti della ricostruzione edilizia e l'istituzione di speciali libretti pro-casa, con la apposizione di marche mensili, col deciso proposito di dare una casa a tutti gli italiani.

DEL FANTE.

La Camera,

discutendosi il disegno di legge in materia di locazioni e sublocazioni di immobili e tenendo presenti i gravi aumenti apportati o che si intendono apportare ai canoni di affitto di alloggi appartenenti all'I.N.C.I.S., agli istituti case popolari e simili, i quali, invece, per ragioni evidenti non debbono sottrarsi al regime vincolistico,

invita il Governo

ad attenersi ai seguenti criteri:

a) fino alla emanazione di apposite leggi, i canoni di affitto di alloggi appartenenti all'I.N.C.I.S., agli istituti case popolari, ecc., non potranno essere aumentati;

b) le dilazioni degli sfratti debbono applicarsi a tutti gli immobili adibiti ad uso di abitazione di proprietà di tutti gli enti, istituti e gestioni speciali, anche di enti cooperativi e di enti pubblici, previsti dalla vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare, e agli immobili demaniali di servizio, adibiti ad uso di abitazione, di proprietà dello Stato.

LOPARDI, MATTEUCCI, PIGNI, AMICONI, CORBI, BERNARDI, VIVIANI LUCIANA.

La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge riguardante le norme in materia di locazioni e sub-locazioni di immobili urbani,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, non oltre il 31 dicembre 1955, un disegno di legge con il quale viene data facoltà agli inquilini di esercitare il riscatto del proprio alloggio quando

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

esso sia stato costruito a spese dello Stato o di ente parastatale, previdenziale od assicurativo, con l'obbligo del pronto reimpiego delle somme in costruzione di altre abitazioni.

FOSCHINI, VILLELLI, LATANZA.

La Camera,

considerata la gravità della situazione degli alloggi nei comuni di Grosseto, Porto Santo Stefano, Orbetello e Follonica nei quali migliaia di cittadini sono minacciati di sfratto ed altre migliaia vivono in tuguri e baracche;

tenute presenti le deliberazioni degli organi amministrativi della provincia di Grosseto,

impegna il Governo

a sospendere la esecuzione degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione per il periodo di 3 anni.

TOGNONI, ROSSI MARIA MADDALENA, ZANNERINI.

La Camera,

constatata la gravità della situazione degli alloggi nella città di Livorno nella quale si annoverano a tutt'oggi oltre 42.000 persone bisognose di alloggi, più di 7000 senz'atetto, 1100 famiglie abusivamente installatesi in edifici pericolanti e privi di ogni servizio igienico, 80 famiglie recentemente sfrattate e 520 minacciate di immediato sfratto;

tenendo conto del voto unanime del Consiglio comunale di Livorno,

impegna il Governo

a sospendere la esecuzione degli sfratti dagli immobili adibiti ad uso di abitazione per il periodo di 3 anni nella città di Livorno.

DIAZ LAURA, JACOPONI.

La Camera,

constatata la necessità di soccorrere Venezia nella quale — per la particolare struttura che la caratterizza e la consacra città unica nel mondo — il problema degli alloggi e degli sfratti riveste aspetti angosciosi ed esasperanti,

impegna il Governo

a predisporre di urgenza una legge che sospenda, almeno per la durata di anni tre, la esecuzione degli sfratti da immobili ad uso di abitazione, nel territorio del comune.

GIANQUINTO ».

La Camera,

considerando che gli sfratti giornalieri, eseguiti con la forza e così numerosi da dar luogo persino alla costituzione di associazioni di sfrattati costringono molte famiglie (oltre quelle che a causa della guerra o della miseria endemica della Sardegna già da anni o da sempre vivono in queste condizioni) a cercare un precario rifugio nelle grotte, nelle tombe antiche, nei baraccamenti o nei più disparati ricoveri in una umiliante e pericolosa promiscuità e aggravano una situazione che non può esser risolta con l'iniziativa privata,

impegna il Governo,

in attesa di provvidenze particolari per l'edilizia popolare in Sardegna, a sospendere per due anni l'esecuzione forzosa degli sfratti in tutto il territorio dell'Isola.

GALLICO SPANO NADIA, POLANO.

La Camera

fa propria, nello spirito e nella lettera, la mozione votata l'11 novembre 1954 dal convegno nazionale della C.I.S.L. sui problemi della casa dei lavoratori, la quale mozione « sottolineata la vasta portata sociale ed economica di tale problema e premesso che la risoluzione dello stesso va vista nel quadro generale dell'economia del paese, constatato che l'attuale tensione fra domanda ed offerta di abitazione è da ricercare nella peculiarità della prima che si estrinseca in richiesta di appartamenti a fitti bassi da parte di vastissime categorie di cittadini che fruiscono di bassi redditi, e nella peculiarità della seconda, che per quanto riguarda i costruttori privati per ovvie ragioni si orienta nella produzione di appartamenti di lusso ad alti canoni di affitto,

rileva

che la soluzione proposta nel provvedimento di aumento dei fitti non risolve il problema della normalizzazione del mercato delle abitazioni, in quanto lo squilibrio di detto mercato non è soltanto uno squilibrio quantitativo tra il volume della domanda e quello dell'offerta, ma anche uno squilibrio qualitativo fra tipi di abitazioni domandate e tipi di abitazioni offerte;

che la gravosità dell'onere aggiuntivo previsto nel richiamato provvedimento, altererebbe troppo il rapporto fra la spesa per abitazioni e il potere d'acquisto del salario, con conseguenze più che evidenti sul piano delle restrizioni dei consumi e quindi della produ-

zione e dell'occupazione. Ciò in quanto il meccanismo di scala mobile oltre che non garantire tutti i lavoratori, non riesce ad assicurare, anche ove applicato, che un recupero parziale della maggiore spesa per abitazione;

che la gravosità dell'onere così costituito, minaccia di trasferirsi, per l'incapacità del nostro sistema economico di scontare con un aumento generalizzato di produttività i maggiori oneri che ricadrebbero su tutti i costi di produzione e di distribuzione, sul sistema generale dei prezzi con conseguenze assai gravi per l'intero equilibrio;

che la soluzione proposta, tenuta presente l'ipotesi sopra svolta, non gioverebbe neanche ai proprietari di case i quali vedrebbero vanificati gli aumenti dei loro redditi nominali e si troverebbero praticamente nella impossibilità di raggiungere anche il pur auspicabile fine della manutenzione del patrimonio edilizio.

Di fronte alla situazione del mercato delle abitazioni ed al problema dell'adeguamento dei fitti come sopra delineati,

auspica:

a) che la normalizzazione del livello dei fitti prosegua di pari passo con il ristabilimento di un reale equilibrio del mercato delle abitazioni sulla base cioè di un adeguamento dell'offerta di case alla particolare composizione qualitativa e quantitativa delle stesse;

b) che pertanto il conseguente graduismo sia tale da non deprimere i redditi dei lavoratori e da non superare le misure di sicurezza consentite dalla produttiva generale del sistema economico, onde non essere causa di squilibrio », e ravvisando nel disegno di legge n. 1264, norme contrarie alla esposta mozione

delibera

di non passare all'esame degli articoli.

MONTAGNANA, MAGLIETTA, JACOPONI,
CALANDRONE PACIFICO.

La Camera,

considerato che a Roma il numero delle procedure di sfratto è elevatissimo ed in senso percentuale assai maggiore di quello di qualsiasi città d'Italia;

tenuto presente che, come risulta da un approfondito e documentato studio della commissione del Consiglio comunale di Roma per il problema della casa, l'attuale fabbisogno è di 230.000 vani;

che pertanto, ove gli sfratti fossero eseguiti nei termini previsti dalla legge, si determinerebbe nella capitale una situazione gravemente pregiudizievole,

invita il Governo

a predisporre una norma eccezionale e transitoria che consenta a Roma la dilazione nella esecuzione degli sfratti nei casi meritevoli di particolare tutela per almeno un triennio durante il quale si può prevedere un miglioramento della situazione edilizia.

BOZZI, CINCIARI RODANO MARIA LISA,
QUINTIERI, NATOLI, BERLINGUER,
L'ELTORE, TURCHI, CIANCA.

La Camera,

in considerazione della particolare situazione di affollamento in cui si trovano la città di Trieste ed il suo territorio, situazione caratterizzata dal fatto che a tutt'oggi sono pendenti presso la commissione alloggi oltre 11 mila richieste di triestini e oltre 4 mila di esuli;

in considerazione dell'ordine del giorno votato all'unanimità dal Consiglio comunale di Trieste su tale materia fin dal febbraio 1954;

in considerazione dell'evidente interesse politico per l'amministrazione italiana a non iniziare la propria attività con un aumento dei fitti che aggraverebbero la già gravissima condizione di quelle popolazioni,

impegna il Governo

a non estendere al territorio di Trieste la validità della legge in discussione e ad emanare invece un provvedimento legislativo a mezzo del commissario generale, che ne ha facoltà, diretto a mantenere il blocco degli affitti almeno fino al 1960 ed a sospendere ogni facoltà di disdetta anche nei casi previsti dagli articoli 4 e 7 dell'ordine 175 del governo militare alleato del 20 settembre 1950 attualmente in vigore, nonché tutti gli sfratti.

BELTRAME, TOLLOY.

La Camera,

discutendosi il disegno di legge contenente norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani;

constatata la gravità della situazione degli alloggi nella città e nella provincia di Napoli (l'indice medio di affollamento è risultato di 2,13 a vano nel capoluogo per salire a 2,98 nei comuni della provincia — principalmente a Casoria, Afragola, Resina, Pozzuoli — nei confronti del 2,50 a Roma, dell'1 a Torino, dello 0,90 a Genova);

ricordato che per effetto delle operazioni belliche si ebbero nella intiera provincia nu-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

mero 42.187 vani distrutti e numero 80.900 vani danneggiati;

considerato inoltre che ben 7345 famiglie risultano ospitate in 5200 grotte e che in tre comuni esistono tuttora, ad oltre 70 anni di distanza, i rioni di baracche nelle quali fu dato provvisorio alloggio alle famiglie sinistrate dal terremoto del 1883:

rilevato che 103.000 persone sono purtroppo costrette ancora a vivere in abitazioni terranee, senza aria né luce, comunemente e tristemente note come « bassi »;

preso atto che nonostante i provvedimenti sin qui adottati l'incremento delle costruzioni non riesce a porsi al livello delle esigenze locali;

considerato che l'esecuzione delle migliaia di sfratti a qualunque titolo in graduazione ulteriormente aggraverebbe tale drammatica situazione per l'impossibilità di ottenere un alloggio accessibile agli scarsissimi redditi della grande maggioranza della popolazione;

rammentando il voto unanime della Deputazione napoletana espresso nella riunione del 29 settembre 1953 presieduta dal senatore Enrico De Nicola,

impegna il Governo

a disporre la sospensione della esecuzione degli sfratti nella città di Napoli e nella sua provincia per la durata di 3 anni.

MAGLIETTA, CAPRARA, VIVIANI LUCIANA.

La Camera,

considerato che l'amministrazione dello Stato per i suoi uffici e servizi si serve di locali di proprietà privata, locali che il più delle volte sono inadeguati ed insufficienti,

invita il Governo

a predisporre un piano di costruzione di edifici destinati ai pubblici servizi dello Stato nei capoluoghi di provincia che ne sono ancora sprovvisti.

DI PAOLANTONIO, CORBI.

PRESIDENTE. Gli ultimi quattro ordini del giorno sono stati presentati dopo la chiusura della discussione generale.

Quale è il parere del Governo sugli ordini del giorno presentati?

DE PIETRO. *Ministro di grazia e giustizia.* Non posso accettare gli ordini del giorno Caprara, Del Fante, Lopardi.

In merito all'ordine del giorno Foschini ed altri, in linea di massima non siamo affatto contrari ad esaminare la questione prospet-

tata. Vi sono già disegni di legge in proposito, e il Governo, per quanto si riferisce ai provvedimenti che può adottare, salve le provvidenze che si riferiscono ad altri istituti, sui quali il Governo stesso non può esercitare il suo imperio e la sua influenza, non ha alcuna difficoltà a dichiarare che accetta l'invito ad esaminare la questione.

Quanto all'ordine del giorno Tognoni, ho già detto nel corso della replica che il Governo non ritiene necessario né opportuno inserire nella legge disposizioni di carattere particolare.

Per lo stesso motivo non posso accettare gli ordini del giorno Diaz Laura, Gianquinto.

Mi dichiaro contrario all'ordine del giorno Gallico Spano e all'ordine del giorno Montagnana.

Quanto all'ordine del giorno Bozzi, ho già espresso il parere del Governo nella replica.

Per quanto concerne l'ordine del giorno Beltrame e Tolloy...

BELTRAME. Desidero far notare all'onorevole ministro che la situazione di Trieste, dal punto di vista giuridico, è nettamente differente da quella di Roma, di Napoli e di altre città italiane, in quanto nel territorio di Trieste le leggi italiane non hanno applicazione automatica ed immediata. Pertanto, con il nostro ordine del giorno impegnamo il Governo ad emanare un provvedimento legislativo a mezzo del commissario generale affinché il blocco sia mantenuto a Trieste almeno fino al 1960.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia.* In tal caso una proposta di legge di iniziativa parlamentare potrà risolvere il problema.

Per quanto riguarda l'ordine del giorno Maglietta, confermo che sono contrario alle disposizioni di carattere particolare.

Infine, in merito all'ordine del giorno Di Paolantonio, osservo che la questione è di competenza del ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Chiederò ora ai presentatori se, dopo le dichiarazioni del Governo, insistono a che i loro ordini del giorno siano posti in votazione.

Onorevole Caprara?

CAPRARA. Ritiriamo il nostro ordine del giorno e ci associamo a quello Montagnana.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Del Fante?

DEL FANTE. Il mio ordine del giorno, signor Presidente, non è altro che la motivazione dell'emendamento e dell'articolo aggiuntivo che ho presentato. Rinuncio pertanto

a farlo porre in votazione, riservandomi di prendere la parola in sede di emendamento.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Lopardi?

LOPARDI. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Foschini?

FOSCHINI. Vorrei che l'onorevole ministro chiarisse meglio il punto di vista del Governo.

PRESIDENTE. Onorevole ministro?

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Il Governo conferma quanto ha dichiarato, nel senso che il problema è già allo studio per gli immobili di cui lo Stato può disporre (d'altra parte, vi sono già in materia proposte di legge all'esame della Camera); per gli immobili dei quali lo Stato non può disporre, il Governo si riserva di dare i suoi chiarimenti in sede di esame di proposte di iniziativa parlamentare, se vi saranno.

PRESIDENTE. Onorevole Foschini?

FOSCHINI. Per dare maggior conforto alle dichiarazioni del Governo, chiedo la votazione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Tognoni?

TOGNONI. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Laura Diaz?

DIAZ LAURA. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno per non pregiudicare la situazione già assai grave della mia città. Vorrei però sottolineare che il ministro ha dichiarato di essere contrario a questi provvedimenti particolari per talune città e che vi sono delle proposte di legge recanti provvidenze per determinate città dinanzi alla Commissione speciale, la quale, per bocca della maggioranza e del rappresentante del Governo, ha dichiarato di non essere competente.

Io parlo della mia città, ma potrei parlare forse per tutte le altre che hanno presentato ordini del giorno simili al nostro. Vi sono voti unanimi dei consigli comunali, delle amministrazioni provinciali e dei comitati cittadini per cercare di alleviare almeno in misura di così piccola entità una situazione che si fa ogni giorno più disastrosa. Vorrei chiedere al ministro cosa pensa che si possa fare quando da una città o da una provincia i rappresentanti di partiti, di associazioni sindacali e dei ceti sociali più diversi chiedono un provvedimento di questo genere e ci si dichiara contrari e non si dà la minima indicazione sulla via da seguire.

Comunque, ripeto, per non pregiudicare la situazione, non insisto per la votazione, riservandomi naturalmente di insistere per l'approvazione della proposta di legge da noi presentata.

PRESIDENTE. Onorevole Gianquinto?

GIANQUINTO. Non insisto per la votazione del mio ordine del giorno. Però devo esprimere la mia sorpresa per le dichiarazioni che ho inteso dal ministro. Il ministro ha detto che il Governo non accetta questo ordine del giorno perché non ritiene opportuno inserire norme speciali in una legge generale.

Onorevole ministro. mi scusi, ma ho la netta impressione che ella non abbia nemmeno letto l'ordine del giorno, perché l'ordine del giorno tende ad impegnare il Governo a prendere l'iniziativa di proporre d'urgenza al Parlamento una legge autonoma particolare per Venezia, la quale è in una situazione tragica per quanto concerne gli sfratti. Ella dice che il Governo non può accettare questo ordine del giorno perché non si possono inserire norme speciali in una legge generale.

Ella poc'anzi ha dimostrato, in occasione di una interruzione di un collega, che trova sempre la scappatoia alle osservazioni che le vengono rivolte. In tal modo, ella replica più da avvocato che da ministro. Ma, a proposito dell'ordine del giorno su Venezia, devo dirle che ella ha trovato una scappatoia che veramente non regge nemmeno alla critica più superficiale.

Comunque, per non pregiudicare la questione, non insisto per la votazione di questo ordine del giorno. Però Venezia saprà quali sono gli intendimenti del Governo e mi riservo quindi di insistere per un provvedimento che venga incontro al grave problema di Venezia che, nonostante il diniego del Governo, rimane e s'impone all'attenzione generale.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non è che il Governo abbia inteso negare il problema. Il Governo ha dichiarato che ritiene di aver regolato la materia con l'articolo 5, perché — nella sua dizione — l'articolo 5 non esclude la considerazione di particolari condizioni. Se Venezia è in condizioni particolari, si avvarrà dell'articolo 5. Comunque, se verrà all'esame del Parlamento la proposta, il Governo si riserva di esaminarla in sede opportuna. Mi pare che le mie dichiarazioni siano perfettamente conformi.

PRESIDENTE. Onorevole Nadia Spano?

GALLICO SPANO NADIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Cinciari Rodano Maria Lisa, insiste per l'ordine del giorno Bozzi, di cui ella è cofirmataria ?

CINCIARI RODANO MARIA LISA. Non insisto, ma desidero esprimere la mia meraviglia per le dichiarazioni del Governo. Si tratta di un ordine del giorno firmato dai colleghi dei vari gruppi, anche della maggioranza, che sono consiglieri comunali di Roma e che dal consiglio comunale hanno avuto un esplicito mandato di presentare l'ordine del giorno. Esso del resto non fa che riprodurre i criteri di una proposta di legge che, già presentata nella passata legislatura e, approvata dalla Camera, non potè completare l'iter parlamentare per l'anticipato scioglimento del Senato. Appunto in sede di discussione di quella proposta di legge, l'allora ministro di grazia e giustizia onorevole Zoli riconobbe che a Roma esisteva una situazione talmente particolare, sia nel campo degli alloggi sia in quello delle procedure di sfratto, che il Governo non riteneva di opporsi all'approvazione della proposta di legge medesima. Anche in questa legislatura è stata presentata una identica proposta di iniziativa parlamentare che però non è ancora riuscita a farsi strada nella massa di leggi che sono di fronte alla Commissione di giustizia.

Noi non riusciamo a capire come mai il Governo, che due anni fa riteneva giuste e accettabili le nostre richieste, oggi abbia cambiato idea e si opponga al nostro ordine del giorno.

Comunque, poichè non vogliamo pregiudicare l'eventuale approvazione da parte della Camera della nostra proposta di legge, non insistiamo per la votazione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Confermo le precedenti dichiarazioni nel senso che il Governo ritiene di avere adottato una norma di carattere generale con l'articolo 5. Noi non ci opponiamo per nulla: diciamo solo che, quando verrà in discussione la proposta di legge, il Governo dichiarerà il proprio pensiero. Quindi attualmente non assumiamo una posizione in termini formali e nel merito della richiesta.

PRESIDENTE. Onorevole Montagnana ?

MONTAGNANA. Insisto.

PRESIDENTE. Sta bene. Onorevole Beltrame ?

BELTRAME. L'onorevole ministro ha dato assicurazione che non è nei suoi intendimenti e nemmeno in quelli del commissario di

Trieste di estendere al territorio di Trieste stessa la validità di questa legge. Stando così le cose, non insisto per la votazione, anche per non pregiudicare la questione. Desidero però segnalare al Governo la gravità angosciata della situazione degli alloggi che si va creando a Trieste, anche per l'afflusso di profughi dal muggesano. Ai rappresentanti dei ministeri competenti si presenteranno delegazioni espressamente inviate dai cittadini interessati di Trieste. Io prego il ministro di sentirle e di esaminare la delicata questione.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Confermo che sono già intervenuti colloqui in ordine alla questione enunciata dall'onorevole Beltrame, e il Governo si è riservato di adottare opportuni provvedimenti.

PRESIDENTE. Onorevole Maglietta ?

MAGLIETTA. Non insisto, facendo mie le considerazioni già svolte dai colleghi di questa parte.

PRESIDENTE. Onorevole Corbi, insiste per la votazione dell'ordine del giorno Di Paolantonio, di cui ella è cofirmataria ?

CORBI. Non insisto.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Gli ordini del giorno da porre in votazione sono quelli degli onorevoli Lopardi, Foschini, Montagnana. Quest'ultimo ha valore preliminare, in quanto propone il non passaggio all'esame degli articoli e quindi la reiezione del disegno di legge. Va pertanto votato per primo.

MAGLIETTA. Chiedo l'appello nominale.

PRESIDENTE. Domando se questa richiesta è appoggiata.

(È appoggiata).

Votazione nominale.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione per appello nominale sull'ordine del giorno Montagnana, non accettato dal Governo:

« La Camera

fa propria, nello spirito e nella lettera, la mozione votata l'11 novembre 1954 dal convegno nazionale della C. I. S. L. sui problemi della casa dei lavoratori, la quale mozione « sottolineata la vasta portata sociale ed economica di tale problema e premesso che la risoluzione dello stesso va vista nel quadro generale dell'economia del paese, constatato che l'attuale tensione fra domanda ed offerta di abitazione è da ricercare nella

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

peculiarità della prima che si estrinseca in richiesta di appartamenti a fitti bassi da parte di vastissime categorie di cittadini che fruiscono di bassi redditi, e nella peculiarità della seconda, che per quanto riguarda i costruttori privati per ovvie ragioni si orienta nella produzione di appartamenti di lusso ad alti canoni di affitto,

rileva

che la soluzione proposta nel provvedimento di aumento dei fitti non risolve il problema della normalizzazione del mercato delle abitazioni, in quanto lo squilibrio di detto mercato non è soltanto uno squilibrio quantitativo tra il volume della domanda e quello dell'offerta, ma anche uno squilibrio qualitativo fra tipi di abitazioni domandate e tipi di abitazioni offerte;

che la gravosità dell'onere aggiuntivo previsto nel richiamato provvedimento, altererebbe troppo il rapporto fra la spesa per abitazioni e il potere d'acquisto del salario, con conseguenze più che evidenti sul piano delle restrizioni dei consumi e quindi della produzione e dell'occupazione. Ciò in quanto il meccanismo di scala mobile oltre che non garantire tutti i lavoratori, non riesce ad assicurare, anche dove applicato, che un recupero parziale della maggiore spesa per abitazione.

che la gravosità dell'onere così costituito, minaccia di trasferirsi, per l'incapacità del nostro sistema economico di scontare con un aumento generalizzato di produttività i maggiori oneri che ricadrebbero su tutti i costi di produzione e di distribuzione, sul sistema generale dei prezzi con conseguenze assai gravi per l'intero equilibrio;

che la soluzione proposta, tenuta presente l'ipotesi sopra svolta, non gioverebbe neanche ai proprietari di case i quali vedrebbero vanificati gli aumenti dei loro redditi nominali e si troverebbero praticamente nella impossibilità di raggiungere anche il pur auspicabile fine della manutenzione del patrimonio edilizio.

Di fronte alla situazione del mercato delle abitazioni ed al problema dell'adeguamento dei fitti come sopra delineati,

auspica:

a) che la normalizzazione del livello dei fitti prosegua di pari passo con il ristabilimento di un reale equilibrio del mercato delle abitazioni sulla base cioè di un adeguamento dell'offerta di case alla particolare composizione qualitativa e quantitativa delle stesse;

b) che pertanto il conseguente gradualismo sia tale da non deprimere i redditi dei lavoratori e da non superare le misure di sicurezza consentite dalla produttiva generale del sistema economico, onde non essere causa di squilibrio, e ravvisando nel disegno di legge n. 1264, norme contrarie alla esposta mozione

delibera

di non passare all'esame degli articoli».

Estraggo a sorte il nome del deputato dal quale comincerà la chiama.

(Segue il sorteggio).

Comincerà dall'onorevole Ortona. Si faccia la chiama.

MAZZA, Segretario, fa la chiama.

Rispondono sì:

Albarello — Albizzati — Alicata — Amadei — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Assennato — Audisio.

Baghioni — Baldassari — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardini — Barontini — Bei Ciufoli Adele — Beltrame — Berardi Antonio — Berlinguer — Bernardi Guido — Bernieri — Berti — Bigi — Bigiandi — Bogoni — Boldrini — Bonomelli — Borellini Gina — Bottonelli — Brodolini — Bufardeci — Buzzelli.

Cacciatore — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Candelli — Capacchione — Capalozza — Capponi Bentivegna Carla — Caprara — Cavaliere Alberto — Cavallari Vincenzo — Cavallotti — Cavazzini — Cerreti — Cervellati — Cianca — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Compagnoni — Concas — Corbi — Corona Achille — Cremaschi — Curcio — Curti.

De Lauro Matera Anna — Della Seta — Del Vecchio Guelfi Ada — Diaz Laura — Di Mauro — Di Nardo — Di Prisco — D'Onofrio — Ducci — Dugoni.

Faletta — Farini — Ferrari Francesco — Ferri — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Fogliazza — Fora Aldovino — Francavilla.

Gallico Spano Nadia — Gatti Caporaso Elena — Gaudio — Gelmini — Geraci — Ghislandi — Giaccone — Gianquinto — Giolitti — Gomez d'Ayala — Gorreri — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Grezzi — Grifone — Grilli — Gullo.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde.
Jacometti — Jacoponi.
Laconi — La Rocca — Lenoci — Li Causi
— Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi
Riccardo — Longo — Lopardi — Luzzatto.

Maglietta — Magnani — Magno — Man-
cini — Maniera — Marabini — Marangone
Vittorio — Marangoni Sparlaco — Marchesi
— Marchionni Zanchi Renata — Marilli —
Martuscelli — Masini — Massola — Matteucci
— Merizza — Massinetti — Mezza Maria Vi-
toria — Miceli — Minasi — Montagnana —
Montanari — Montelatici — Moscatelli —
Musolino — Musotto.

Napolitano Giorgio — Natoli Aldo — Natta
— Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nico-
letto.

Ortona.

Pajetta Gian Carlo — Pelosi — Pertini —
Pessi — Pieraccini — Pigni — Pino — Pi-
rastu — Polano — Pollastrim Elettra.

Raffaelli — Reali — Ricca — Rigamonti
— Roasio — Ronza — Rosini — Rossi Maria
Maddalena — Rubeo.

Sacenti — Sacchetti — Sala — Sansone
— Scappini — Scarpa — Schiavetti — Schirò
— Sciorilli Borrelli — Scotti Francesco — Se-
meraro Santo — Silvestri — Spallone —
Stucchi.

Targetti — Tarozzi — Togliatti — Tognoni
— Tolloy — Tonetti — Turchi.

Vecchiotti — Venegoni — Villani — Vi-
viani Luciana.

Walter.

Zamponi — Zannerini.

Rispondono no:

Agrimi — Aimi — Aldisio — Alessandrini
— Amato — Amatucci — Andreotti — Ange-
lini Armando — Angelucci Nicola — An-
gioy — Antoniozzi — Arcaini.

Baccelli — Badaloni Maria — Bardanzellu
— Baresi — Basile Giuseppe — Basile Guido
— Benvenuti — Berloffo — Berry — Bertin-
nelli — Berzanti — Bettiol Giuseppe —
Biaggi — Biagioni — Biasutti — Bima —
Boidi — Bolla — Bonino — Bonomi — Bon-
tade Margherita — Borsellino — Bovetti —
Breganze — Bubbio — Bucciarelli Ducci —
Buffone — Buttè — Buzzi.

Caccuri — Cafiero — Caiati — Calabrò —
Calvi — Campilli — Cantalupo — Cappa
Paolo — Cappi — Cappugi — Capua — Ca-
ramia — Caroleo — Caronia — Castelli Ed-
gardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cava-
liere Stefano — Cavallari Nerino — Cavallaro
Nicola — Cavalli — Ceravolo — Chiaramello

— Chiarini — Chiarolanza — Cabotto — Co-
lasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti
— Colombo — Concetti — Conci Elisabetta
— Corona Giacomo — Cortese Pasquale —
Cottone — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Amore — Da-
nièle — Dazzi — De Biagi — De Capua —
De Caro — Degli Occhi — Del Bo — Del
Fante — Delle Fave — Del Vescovo — De
Maria — De Marzio Ernesto — De Meo —
D'Este Ida — De Vita — Di Bella — Di
Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di
Leo — Dominedò — Driussi.

Elkan.

Fabiani — Fanelli — Fanfani — Farinet
— Ferrara Domenico — Ferrari Pierino Luigi
— Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi —
Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele —
Ferrerio Pietro — Filosa — Fina — Foderaro
— Folchi — Foresi — Franceschini Francesco
— Franzo — Fumagalli.

Galati — Garlato — Gaspari — Gennai To-
nietti Erisia — Geremia — Germani — Gi-
raudo — Gitti — Gonella — Gotelli Angela —
Graziosi — Greco — Grimaldi — Guariento —
Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo —
Guggenberg — Gui.

Helper.

Infantino — Iozzelli.

Jannelli — Jervolino Angelo Raffaele —
Jervolino Maria.

Larussa — L'Eltore — Lombardi Pietro —
Longoni — Lucifero — Lucifredi.

Madia — Malvestiti — Manzini — Maraz-
za — Marconi — Marenghi — Marotta —
Martinelli — Martino Edoardo — Martoni —
Marzano — Mastino Gesumino — Mastino
del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella —
Maxia — Mazza — Menotti — Merenda —
Micheli — Mieville — Monte — Montini —
Moro — Mürdaca — Muscariello.

Natali Lorenzo.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pasini
— Pecoraro — Pedini — Penazzato — Per-
lingieri — Petrilli — Piccioni — Pignatelli
— Pignatone — Pintus — Pitzalis — Preti —
Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Rapelli — Repposi — Resta — Riccio Ste-
fano — Riva — Rocchetti — Romanato —
Romita — Romualdi — Rosati — Roselli —
Rubinacci — Rubino — Rumor — Russo.

Sabatini — Sammartino — Sampietro
Umberto — Sangalli — Sanzo — Saragat —
Sartor — Scaglia Giovambattista — Scalfaro
— Scalia Vito — Scarascia — Scelba — Schi-
ratti — Sciaudone — Scoca — Scotti Ales-
sandro — Sedati — Selvaggi — Sodano —

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

Sorgi — Sparapani — Spataro — Stella — Storchi — Sullo.

Tambroni — Taviani — Terranova — Te-sauro — Titomanlio Vittoria — Togni — To-sato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vedovato — Veronesi — Vetrone — Viale — Vi-centini — Vigo — Vigorelli — Villa — Villa-bruna — Viola — Vischia — Volpe.

Zaccagnini — Zanoni.

Sono in congedo (*concesso nelle sedute precedenti*):

Bartole — Bersani — Bianchi Chieco Maria.

Faletti.

Gozzi.

Murgia.

Pajetta Giuliano.

Segni — Spadola.

Viviani Arturo.

(*Concesso nella seduta odierna*):

Giglia.

Marzotto.

Secreto — Sensi.

Treves.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a procedere al computo dei voti.

(*I deputati segretari procedono al computo dei voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti. . . . 456

Maggioranza 229

Hanno risposto *si* . . . 194

Hanno risposto *no* . . . 262

(*La Camera non approva*).

Si riprende la discussione.

PRESIDENTE. Passiamo all'ordine del giorno Lopardi:

« La Camera,

discutendosi il disegno di legge in materia di locazioni e sublocazioni di immobili e tenendo presenti i gravi aumenti apportati o che si intendono apportare ai canoni di affitto di alloggi appartenenti all'I. N. C. I. S., agli istituti case popolari e simili, i quali, invece, per ragioni evidenti non debbono sottrarsi al regime vincolistico,

invita il Governo

ad attenersi ai seguenti criteri:

a) fino alla emanazione di apposite leggi, i canoni di affitto di alloggi appartenenti all'I. N. C. I. S., agli istituti case popolari, ecc., non potranno essere aumentati;

b) le dilazioni degli sfratti debbono applicarsi a tutti gli immobili adibiti ad uso di abitazione di proprietà di tutti gli enti, istituti e gestioni speciali, anche di enti cooperativi e di enti pubblici, previsti dalla vigente legislazione sulla edilizia economica e popolare, e agli immobili demaniali di servizio, adibiti ad uso di abitazione, di proprietà dello Stato ».

BERNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI, *Relatore di minoranza*. A nome del gruppo socialista, dichiaro che noi voteremo a favore di questo ordine del giorno con cui si chiede, in sostanza, che venga regolato il potere discrezionale attualmente esercitato da enti e da istituti che per legge hanno finalità assistenziali. Il disordinato e incontrollato esercizio di questo potere discrezionale e antidemocratico ha determinato e determina un disagio e un malcontento sempre più gravi in vastissimi strati di inquilini, che sono tra i più bisognosi, appartenendo essi alle più modeste categorie di lavoratori.

Costoro lamentano di essere ingiustamente avulsi dal regime vincolistico e di venir assoggettati ad aumenti di canone con le più strane motivazioni. L'indennità, ad esempio, di ospitalità, se tengono presso di sé dei figli sposati o dei parenti a carico, o l'indennità di occupazione se si tratta di impiegati collocati a riposo, la qual cosa costituisce una odiosissima discriminazione rispetto a tutti gli altri cittadini che fruiscono del regime vincolistico.

Per queste ragioni il gruppo socialista voterà a favore di questo ordine del giorno.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Anche il gruppo comunista voterà a favore di questo ordine del giorno.

FOSCHINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOSCHINI. Coerentemente con l'ordine del giorno da noi presentato dichiaro che noi voteremo a favore di questo ordine del giorno.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Lopardi.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvato).

Passiamo all'ordine del giorno Foschini:

« La Camera,

in occasione della discussione del disegno di legge riguardante le norme in materia di locazioni e sub-locazioni di immobili urbani,

impegna il Governo

a presentare al Parlamento, non oltre il 31 dicembre 1955, un disegno di legge con il quale venga data facoltà agli inquilini di esercitare il riscatto del primo alloggio quando esso sia stato costruito a spese dello Stato o di ente parastatale, previdenziale od assicurativo, con l'obbligo del pronto reimpiego delle somme in costruzione di altre abitazioni ».

BERNARDI, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERNARDI, *Relatore di minoranza*. Dichiaro che l'opposizione di sinistra voterà a favore dell'ordine del giorno Foschini.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Foschini.

(È approvato).

Passiamo agli articoli, identici nei testi del Senato e della Commissione. Si dia lettura dell'articolo 1.

MAZZA, *Segretario*, legge:

« La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'articolo 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è prorogata fino al 31 dicembre 1960.

Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva.

La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'articolo 2 della legge suddetta, è sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo.

La proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni dirette e da autorizzazioni a contratto del cessato Commissariato governativo degli alloggi, anche se successive al 1° marzo 1947, nonché da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, disposte a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305.

La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, disposta dall'articolo 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, è ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma ».

PRESIDENTE. L'onorevole Cottone ha presentato due emendamenti nel senso di aggiungere, al primo comma, dopo la parola « sublocazione », le parole « di immobili adibiti ad uso di abitazione » e di aggiungere, dopo il primo comma, il seguente:

« La proroga dei contratti di locazione e sublocazione di immobili adibiti ad uso diverso da quello di abitazione disposta nell'articolo 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è prorogata fino al 31 dicembre 1957 ».

L'onorevole Cottone ha facoltà di svolgere questi emendamenti.

COTTONE. Li mantengo, ritenendo di averli già svolti nel mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Caroleo ha proposto di aggiungere, nel primo comma, dopo le parole « è prorogata », la parola « improrogabilmente ». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CAROLEO. Lo mantengo, ritenendo di averlo già svolto nel mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE. L'onorevole Del Fante ha proposto di sostituire, nel primo comma, le parole « fino al 31 dicembre 1960 » con le altre: « fino al 31 dicembre 1965 ». Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

DEL FANTE. Vi insisto, ritenendo di averlo già svolto nel mio intervento in discussione generale.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Bernardi e Luciana Viviani hanno proposto di sostituire, nel primo comma, le parole « 31 dicembre 1960 » con le altre: « 31 dicembre 1964 ». Anche questo emendamento è già stato svolto.

L'onorevole Cuttitta ha proposto di aggiungere, dopo il primo comma, i seguenti:

« Non ha diritto alla proroga il conduttore che dispone di un reddito annuo netto complessivo non inferiore a lire un milione e ottocentomila.

« Sono esclusi dalla proroga i contratti di locazione di immobili tenuti dallo Stato dalle Amministrazioni regionali, provinciali e comunali, dagli istituti, enti ed aziende di ca-

raffere pubblico anche con ordinamento autonomo, dagli istituti di credito, e dalle società di assicurazione ».

Ha facoltà di svolgere questo emendamento.

CUTTITTA. L'emendamento tende a mettere un freno alle persone abbienti e agli enti pubblici che beneficiano della legge sulle locazioni. Questo emendamento vorrebbe togliere i benefici agli abbienti, perché la legge, nella sua essenza politica, volle e vuole andare incontro all'inquilinato povero per evitare che possa essere soggetto al pagamento di una pigione sproporzionata alle sue possibilità economiche. Chi ha un reddito netto (quindi anche netto da imposte) di 150 mila lire al mese non mi pare sia da considerarsi appartenente alla categoria degli inquilini poveri, e perciò giudico eccessiva la protezione da parte dello Stato perché possa continuare a godere di un beneficio di cui non ha stretto bisogno. Tanto vale romperla con costoro e con quelli che hanno un reddito superiore. Vi sono infatti molti che hanno redditi annui di 4 o 5 milioni netti e che continuano allegramente a fruire del beneficio della pigione bloccata. Se togliamo loro questo grazioso regalo, essi, avendone le possibilità, penseranno a comprarsi una casa e daranno impulso alle nuove costruzioni.

Ma l'emendamento non è tutto qui. Esso dice anche che sono esclusi dalla proroga i contratti di locazione di immobili tenuti dallo Stato. È concepibile che lo Stato prenda in affitto un locale da un cittadino privato e si valga di una legge, con la quale si sono voluti favorire gli inquilini poveri, per fare il povero anche lui e non pagare il giusto fitto? Non mi pare che vi sia da discutere su questo emendamento. Non è possibile. Sulla prima parte dell'emendamento ci potremo mettere d'accordo circa la cifra, ma per quanto riguarda questa seconda parte, che concerne lo Stato inquilino che deve godere di un immeritato beneficio in danno di cittadini privati che possono essere anche poveri, mi pare che l'emendamento debba essere accolto così come io propongo. Come pure dovrebbero essere esclusi dalla proroga anche gli immobili che sono tenuti da amministrazioni regionali, provinciali, istituti di credito, ecc.

Per queste ragioni amo sperare che la Camera vorrà approvare il mio emendamento.

PRESIDENTE. I successivi emendamenti Secreto, Cottone, Caroleo e Silvestri sono già stati svolti durante la discussione generale.

Poiché gli onorevoli D'Amore e Muscariello non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato allo svolgimento del loro emendamento.

Segue l'emendamento Sponziello e Formichella tendente ad aggiungere, in fine, i seguenti commi:

« Il locatore può far cessare la proroga dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, quando egli sia dipendente di enti pubblici con reddito annuo non superiore ad un milione di lire, presti servizio continuativo nella località dove è situato l'immobile, sia proprietario in tale località di unico appartamento e voglia destinare l'immobile a sua abitazione.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'osservanza delle norme di cui all'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

L'onorevole Sponziello ha facoltà di svolgere questo emendamento.

SPONZIELLO. Il nostro emendamento è nello spirito di tutti i decreti-legge che si sono susseguiti nel tempo, cioè decreti-legge che hanno segnato un lento, anche se abbastanza lento, evolversi dell'attuale situazione verso quella che un giorno potrà essere — voglio augurarmi — la libera contrattazione.

In sostanza, si chiede un po' di giustizia verso una determinata categoria, quella dei proprietari di un solo appartamento, dipendenti di enti pubblici, con reddito annuo non superiore ad 1 milione di lire, che prestino servizio continuativo nella località dove è situato l'immobile e che vogliano destinare l'immobile a loro abitazione. Io penso che l'emendamento potrà essere accolto, specialmente in considerazione che la facoltà di cui all'emendamento stesso è subordinata all'osservanza delle norme di cui all'articolo 7 della legge fondamentale del 1950.

PRESIDENTE. Quale è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

CONCETTI, *Relatore per la maggioranza*. Circa il primo emendamento Cottone, la maggioranza della Commissione ritiene che sia inutile introdurlo nella legge. Infatti, anche considerando la diversa strutturazione che l'onorevole Cottone vorrebbe dare a tutto il progetto di legge, la dizione usata dall'articolo 1, così come è nel progetto, è quella tradizionale ed ha implicita in sé proprio quella ulteriore specificazione che l'onorevole

proponente vorrebbe aggiungere, e cioè « immobile adibito ad uso di abitazione ». Per questi motivi ritengo superfluo questo emendamento.

Per quanto riguarda l'emendamento Caroleo, non ho che da riferirmi a quanto ha affermato l'onorevole ministro guardasigilli, le cui considerazioni ritengo assolutamente decisive in materia. Da qui la inutilità di introdurre il termine « improrogabilmente », che non avrebbe alcun significato.

Per quanto riguarda l'emendamento Del Fante, che propone la proroga alla data del 31 dicembre 1965, le ragioni costitutive dell'ordinamento accolto dal disegno di legge escludono la possibilità di una sua approvazione. Pertanto, la Commissione è contraria.

Per lo stesso motivo è contraria all'emendamento Bernardi, che stabilisce al 31 dicembre 1964 la proroga delle locazioni.

Per quanto si riferisce all'emendamento Cottone (al quale si unisce l'emendamento prima considerato), la Commissione esprime parere contrario, perché questo emendamento vorrebbe prorogare il blocco delle locazioni fino al 31 dicembre 1957, e sappiamo già (e, del resto, gli ulteriori emendamenti confortano questo giudizio) che l'onorevole Cottone vorrebbe fare distinzione tra locazione di immobili adibiti ad uso di abitazione e quella di immobili adibiti ad uso diverso. Non avendo la maggioranza della Commissione accolto questa soluzione discriminatoria basata sull'uso degli immobili, si esprime parere contrario.

Per quanto attiene all'emendamento Cuttitta, gli elementi di valutazione sono due. Il primo è quello che fa riferimento al reddito annuo netto complessivo, non inferiore a 1.800.000 lire.

Su questo punto, la Commissione è contraria, per un motivo sostanziale. Il criterio fondamentale della legge, come più volte è stato ripetuto, è esattamente il seguente: la proroga di tutti indiscriminatamente i contratti di locazione stipulati prima del 1° marzo 1947; quindi: aumento dei canoni proporzionato alle possibilità economiche dell'inquilino. Qui invece si verrebbe a stabilire non esservi più proroga per quell'inquilino che disponesse di un reddito annuo netto di 1.800.000 lire. Evidentemente, questo criterio è contrario a quello fatto proprio dal disegno di legge, e pertanto non può essere accolto.

L'altro elemento preso in considerazione dallo stesso emendamento è quello che vorrebbe escludere dalla proroga i contratti di

locazione di immobili tenuti dallo Stato, dalle amministrazioni regionali, provinciali, ecc. Ma, per la verità, non ravviso che possa trovare collocazione in questa legge, e specie dopo il primo comma, una regolamentazione di questi contratti che esulano quasi completamente dalla disciplina vincolistica in esame.

Per quanto si riferisce all'emendamento Secreto, le considerazioni svolte dal ministro guardasigilli e da me nella relazione orale a proposito dell'articolo 15 della legge del 1950, pongono la Commissione nell'assoluta impossibilità di accoglierlo.

L'altro emendamento dell'onorevole Cottone è subordinato all'accettazione o meno dell'emendamento precedente. Pertanto esso verrà in discussione solo in seguito alla sorte dell'altro emendamento, su cui la Commissione ha espresso opinione contraria.

Per quanto riguarda l'emendamento Caroleo, la Commissione è contraria per un altro principio sostanziale.

Un criterio orientativo tradizionale in materia di locazioni è stato sempre quello di rendere possibili le sublocazioni, senza però nulla innovare circa i rapporti che debbono intercorrere tra il sublocatore e il locatore. Ora, qui si verrebbe completamente a mutare il concetto e la formula tradizionali usati da tutte le leggi vincolistiche che si sono succedute, e non appare in questo momento che possa essere accolto un criterio così diverso da quello tradizionale; almeno, manca una motivazione consistente.

Per quanto riguarda l'emendamento Silvestri, Bernardi ed altri, la Commissione dichiara di essere contraria. Qui si vorrebbe rendere possibile lo scambio di appartamenti con un'intesa diretta tra i singoli inquilini senza sentire minimamente i locatori. Ora, la maggioranza almeno della Commissione non sa comprendere come un accordo di questo genere possa avvenire *contra o praeter* la volontà dei locatori stessi. La Commissione, infine, si dichiara altresì contraria agli emendamenti dell'onorevole D'Amore e dell'onorevole Muscariello, in quanto si vorrebbe introdurre un criterio nuovo, per il quale il contratto non sarebbe soggetto a proroga ove il conduttore o i componenti del suo nucleo familiare siano proprietari di un appartamento anche se locato a terzi. Ora, non c'è dubbio che la locazione a terzi di un appartamento proprio renda indisponibile l'immobile. Non può essere perciò, da solo, titolo sufficiente ad accordare al locatore la libertà di far cessare la proroga.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

Per quanto riguarda l'ultimo emendamento Sponziello-Formichella, con il quale si prevede un'ipotesi particolare, e cioè si propone un'ulteriore eccezione all'articolo 4 della legge 23 maggio 1950, relativamente ai dipendenti di enti pubblici con reddito annuo non superiore ad un milione di lire (si prevede, in tale ipotesi che il dipendente possa pretendere la restituzione del suo immobile quando presti servizio continuativo nella località dove è sito il solo immobile da lui posseduto e dato in locazione), la Commissione si dichiara contraria, non ritenendo opportuna alcuna innovazione o alcun'altra eccezione all'articolo 4 della legge del 1950.

PRESIDENTE. Quale è il parere del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 1?

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Non credo che sia il caso di infastidire la Camera con altre dichiarazioni. Io mi unifermo al parere espresso dall'onorevole relatore per la maggioranza, parere che del resto risponde esattamente ai concetti che ho avuto l'onore di esporre nella replica. Per queste considerazioni, mi dichiaro, conformemente a quanto ha espresso l'onorevole relatore per la maggioranza, contrario agli emendamenti che abbiamo testè esaminati.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. A nome dell'opposizione di sinistra, noi teniamo a dichiarare che siamo contrari a tutti quegli emendamenti tendenti a restringere la portata del blocco e siamo contrari, quindi, agli emendamenti, come quelli degli onorevoli Cottone, Caroleo, D'Amore e Sponziello, che tendono a creare una situazione e ad ipotizzare dei casi in cui l'attuale blocco finirebbe per funzionare come una trappola, e direi, si finirebbe per aprire le maglie del blocco più che non l'abbia fatto la legge del 1950 e non lo faccia la presente legge sottoposta al nostro esame. Ora, dopo le argomentazioni che noi abbiamo ampiamente svolto durante la discussione generale, non possiamo che essere assolutamente contrari a questi emendamenti.

Dichiariamo, altresì, di essere favorevoli soltanto all'emendamento Del Fante, il quale prevede che la proroga del blocco sia portata a dieci anni anzichè a sei. A questo proposito, noi ritiriamo il nostro emendamento e dichiariamo di votare a favore dell'emendamento dell'onorevole Del Fante.

Per quanto riguarda l'emendamento dell'onorevole Cuttitta, ne chiediamo la votazione per divisione perchè siamo contrari alla prima parte dell'emendamento, mentre siamo favorevoli alla seconda parte, quella cioè che prevede lo sblocco nel caso in cui il locatario sia lo Stato, ente, istituto o azienda di carattere pubblico, perchè riteniamo che questi possano pagare l'affitto sbloccato. Siamo inoltre favorevoli all'emendamento dell'onorevole Secreto e a tutti quelli che sono stati presentati da colleghi della nostra parte.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Cottone, mantiene i suoi due emendamenti non accettati dalla Commissione nè dal Governo?

COTTONE. È chiaro che in merito a questi due emendamenti, che avrebbero potuto essere fusi in uno solo trattando la stessa materia, comincio ad avvertire odore di crisantemi (*Commenti — Si ride*), perchè tanto il Governo quanto il relatore per la maggioranza si sono dichiarati contrari. D'altra parte, anche il relatore di minoranza ha esplicitamente detto che non li può accogliere. Credo quindi che sia perfettamente inutile far perdere del tempo prezioso all'Assemblea e insistere per la votazione. Quindi li ritiro.

PRESIDENTE. Onorevole Caroleo, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

CAROLEO. Non insisto.

PRESIDENTE. L'onorevole Viviani Luciana ha rinunciato al suo emendamento associandosi a quello Del Fante.

Onorevole Del Fante, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

DEL FANTE. Lo mantengo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Del Fante, cui si è associata l'onorevole Viviani Luciana, che propone di sostituire, al primo comma, alle parole: fino al 31 dicembre 1960, le altre: fino al 31 dicembre 1965.

(*Non è approvato*).

Onorevole Cuttitta, mantiene il suo emendamento, non accettato dalla Commissione nè dal Governo?

CUTTITTA. Sì, signor Presidente, e chiedo la votazione per divisione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma aggiuntivo dell'emendamento Cuttitta:

« Non ha diritto alla proroga il conduttore che dispone di un reddito annuo netto com-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

plessivo non inferiore a lire un milione e 800 mila ».

(Non è approvato).

Il secondo comma dell'emendamento Cuttitta è così formulato:

« Sono esclusi dalla proroga i contratti di locazione di immobili tenuti dallo Stato, dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, dagli istituti, enti ed aziende di carattere pubblico anche con ordinamento autonomo, dagli istituti di credito e dalle società di assicurazione ».

CORBI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CORBI. Ritengo che, ove questo emendamento fosse respinto, non dovrebbe considerarsi assorbito quello presentato da me e dai colleghi Di Paolantonio e Lopardi, quale articolo 1-bis, del seguente tenore:

« La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 1 non si applica quando locatari siano l'Amministrazione dello Stato o quelle di enti parastatali ».

Si tratta, come è evidente, di una proposta più limitata.

RESTA, *Presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

RESTA, *Presidente della Commissione*. Effettivamente l'articolo aggiuntivo proposto dall'onorevole Corbi è più limitato dell'emendamento Cuttitta, che comprende tutti gli enti pubblici ed anche gli enti comunali di assistenza. Pertanto, ove l'emendamento Cuttitta fosse accolto, gli immobili locati agli E. C. A. dovrebbero essere esclusi dalla proroga.

PRESIDENTE. Pertanto la votazione sul secondo comma dell'emendamento Cuttitta non assorbe l'articolo 1-bis proposto dagli onorevoli Corbi ed altri.

Pongo in votazione la prima parte del secondo comma dell'emendamento Cuttitta, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« Sono esclusi dalla proroga i contratti di locazione di immobili tenuti dallo Stato ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è approvata — Applausi a sinistra).

Pongo in votazione la restante parte del secondo comma dell'emendamento Cuttitta, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

« dalle amministrazioni regionali, provinciali e comunali, dagli istituti, enti ed aziende

di carattere pubblico anche con ordinamento autonomo, dagli istituti di credito, e dalle società di assicurazione ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvata).

Pongo in votazione l'emendamento subordinato dell'onorevole Corbi, con il coordinamento riferito alle « amministrazioni di enti parastatali », essendo questo il senso in cui per coordinamento deve intendersi l'articolo 1-bis proposto dagli onorevoli Corbi, Di Paolantonio, Lopardi: « La disposizione di cui al primo comma dell'articolo 1 non si applica quando locatari siano l'amministrazione dello Stato o quelle di enti parastatali ».

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, non è approvato).

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 1 nel testo della Commissione:

« La proroga dei contratti di locazione e di sublocazione disposta nell'articolo 1 della legge 23 maggio 1950, n. 253, è prorogata fino al 31 dicembre 1960 ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti.

« Nei casi in cui i contratti di locazione hanno scadenza consuetudinaria, la data indicata nel comma precedente è sostituita da quella della scadenza consuetudinaria successiva ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Secreto, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

« È altresì prorogata al 31 dicembre 1960 la scadenza, se anteriore a questa data, dei contratti di locazione e di sublocazione stipulati a norma dell'articolo 15, secondo comma, della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione il terzo comma dell'articolo 1, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« La data del 31 dicembre 1951, prevista nel secondo comma dell'articolo 2 della legge suddetta, è sostituita dalla data indicata nel primo comma del presente articolo ».

(È approvato).

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

Pongo in votazione il quarto comma, al quale non sono stati presentati emendamenti:

« La proroga si applica anche ai rapporti dipendenti da assegnazioni dirette e da autorizzazioni a contratto del cessato Commissariato governativo degli alloggi, anche se successive al 1° marzo 1947, nonché da assegnazioni dei Comitati per le riparazioni edilizie, disposte a norma dell'articolo 37 del decreto legislativo 9 giugno 1945, n. 305 ».

(È approvato).

Pongo in votazione l'emendamento Caroleo, sostitutivo dell'ultimo comma, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

Rimane ferma la facoltà di subaffittare in parte l'immobile locato; ma in tal caso il rapporto s'intende costituito direttamente tra proprietario e subinquilino con l'obbligo a quest'ultimo di corrispondere all'originario locatore l'esatto canone convenuto col sublocatore.

Il conduttore sublocatore continuerà ad essere responsabile in solido con l'ex subinquilino del puntuale pagamento dei canoni verso il proprietario, per tutta la durata della sublocazione convenuta.

(Non è approvato).

Pongo in votazione l'ultimo comma dell'articolo 1:

« La sospensione dell'efficacia delle clausole di divieto di sublocazione contenute nei contratti di locazione di appartamenti per uso di abitazione, disposta dall'articolo 24 della legge 23 maggio 1950, n. 253, limitatamente alla sublocazione di una parte dell'appartamento, è ulteriormente prorogata fino alla data indicata nel primo comma ».

(È approvato).

Pongo in votazione il comma aggiuntivo Silvestri, non accettato dalla Commissione né dal Governo:

Nel caso che conduttori di appartamenti posti anche in case di proprietari diversi, ma nello stesso comune, ne effettuino tra loro lo scambio allo scopo di una migliore, reciproca sistemazione, essi godranno degli stessi diritti, quanto al canone di locazione e alla proroga, dei loro aventi causa.

(Non è approvato).

Pongo in votazione i commi aggiuntivi D'Amore, non accettati dalla Commissione né dal Governo:

Il contratto non è soggetto a proroga quando il conduttore o componenti del suo nucleo

familiare siano proprietari di appartamento, anche se locato a terzi.

La facoltà prevista dal n. 2 dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, può essere esercitata anche con l'offerta di immobile a locazione libera, sempre che il locatore assuma per sé l'80 per cento dell'onere del maggior canone e garantisca un contratto a scadenza 31 dicembre 1960.

(Non sono approvati).

Pongo in votazione i commi aggiuntivi Sponziello, non accettati dalla Commissione né dal Governo:

« Il locatore può far cessare la proroga dandone avviso al conduttore almeno quattro mesi prima della data in cui intende conseguire la disponibilità dell'immobile, oltre che nei casi previsti dall'articolo 4 della legge 23 maggio 1950, n. 253, quando egli sia dipendente di Enti pubblici con reddito annuo non superiore ad un milione di lire, presti servizio continuativo nella località dove è situato l'immobile e la sua abitazione.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato all'osservanza delle norme di cui all'articolo 7 della legge 23 maggio 1950, n. 253 ».

(Non sono approvati).

L'onorevole Caroleo propone il seguente articolo 1-bis:

Al locatore, che dimostri essere l'immobile locato l'unico suo cespite patrimoniale, è data facoltà di far cessare la proroga della locazione, mediante semplice disdetta da comunicarsi al conduttore almeno sei mesi prima della data di scadenza del contratto, ovvero, in caso di scadenza consuetudinaria, sei mesi prima di questa.

CAROLEO. Vi insisto e rinunzio a illustrarlo.

PRESIDENTE. Sta bene. Gli onorevoli Maglietta, Cianca, Montelatici e Graziadei propongono il seguente articolo 1-bis:

Ai fini della applicazione dell'articolo precedente, non costituisce motivo di risoluzione del contratto il collocamento a riposo del locatario dell'I.N.C.I.S., della amministrazione ferroviaria o di quella delle poste e telegrafi.

Eguale motivo non sussiste in caso di morte del locatario dipendente o pensionato.

L'onorevole Maglietta ha facoltà di illustrarlo.

MAGLIETTA. La questione che io tratto in questo articolo 1-bis è una questione che

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

dà luogo ogni anno ad una polemica tra le singole amministrazioni dello Stato, soprattutto l'amministrazione ferroviaria e quella postelegrafonica, e gli inquilini degli immobili di proprietà delle amministrazioni stesse. Si chiede pertanto una cosa che risolverebbe il problema e cioè che non abbia valore risolutivo del contratto il collocamento in pensione dell'inquilino o il suo eventuale decesso.

Pertanto mi auguro — anche per il fatto che il voto precedente deve ineluttabilmente far rinviare la legge al Senato — che questo piccolo emendamento sia approvato, così da dar soluzione anche ad alcuni modesti problemi, quali quelli che ho prospettato, relativi alla questione locatizia.

PRESIDENTE. Gli onorevoli Gianquinto, Viviani Luciana, Buzzelli, Caprara e Bernardi propongono il seguente articolo 1-bis:

« Lo stato di urgente ed improrogabile necessità previsto dal n. 1 dell'articolo 4 della legge 23 maggio 1953, n. 253, se riguarda il locatore ricorre solo quando egli sia privo di alloggio; se concerne i figli ed i genitori, consiste nell'impossibilità materiale di sistemarsi nella abitazione del locatore.

Lo stato di urgente ed improrogabile necessità non è opponibile ai conduttori che, per le loro condizioni economiche, non siano in grado di procurarsi idoneo alloggio a mercato libero, e così ai conduttori che siano disoccupati, pensionati della previdenza sociale, mutilati ed invalidi di guerra o del lavoro, mutilati per servizio di cui alla legge 15 luglio 1950, n. 233, congiunti di caduti in guerra che fruiscono di pensione, sempre che essi o i famigliari, con loro conviventi, non abbiano apprezzabili proventi di natura diversa. Per chi abbia acquistato l'immobile successivamente al 23 maggio 1950, i termini indicati nell'articolo 7 della legge 23 maggio 1953, n. 253, sono raddoppiati ».

L'onorevole Gianquinto ha facoltà di illustrarlo.

GIANQUINTO. Signor Presidente, mi rimetto a quanto detto in sede di discussione generale.

PRESIDENTE L'onorevole Colitto propone il seguente articolo 1-bis:

La proroga è limitata al 30 giugno 1956, quando si tratti di locatore proprietario di un solo appartamento, acquistato prima del

30 settembre 1954, e ricorra una delle seguenti condizioni:

a) che il locatore stesso sia tassato in complementare per un imponibile non superiore a lire 600.000;

b) che l'alloggio locato si componga di un numero di vani utili, oltre la cucina e gli accessori, che superi di tre unità il numero delle persone ivi ospitate;

c) che l'immobile sia adibito a circolo o club.

Poichè non è presente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

L'onorevole Di Giacomo propone il seguente articolo 1-bis:

« È in facoltà del locatore di far cessare la proroga dietro preavviso di un anno offrendo all'inquilino una indennità pari a 180 volte il canone locatizio mensile corrisposto dal conduttore al momento della richiesta.

Sono comprese nel computo le quote rivalsa dovute all'inquilino ai sensi dell'articolo 19 della legge 23 maggio 1950, n. 253. L'indennità dovrà essere a disposizione dell'inquilino fin dal momento del preavviso.

All'uopo il pretore, diero versamento, della somma nelle forme dei depositi giudiziari, ad esibizione della relativa ricevuta, ordinerà lo sfratto per lo scadere dell'anno del preavviso, nelle forme del procedimento di convalida di cui all'articolo 657 del Codice di procedura civile. Con lo stesso provvedimento il pretore ordinerà l'immediato pagamento della somma offerta dal proprietario.

Il provvedimento emesso in tal caso dal pretore non sarà soggetto a graduazione e per la sua esecuzione varranno esclusivamente le norme del Codice di procedura civile.

In ogni caso, tra il provvedimento del pretore e la data di esecuzione del rilascio, dovrà decorrere un termine non inferiore a sei mesi ».

Poichè non è presente, si intende che abbia rinunciato ad illustrarlo.

L'articolo 1-bis proposto dall'onorevole Corbi, come la Camera ricorda, è stato respinto in sede di votazione del primo comma dell'articolo 1.

Qual è il parere della Commissione su questi articoli aggiuntivi?

CONCETTI. Relatore per la maggioranza. Per l'articolo aggiuntivo Caroleo, osserva la Commissione che si vuole introdurre una eccezione che è in contrasto col criterio fatto proprio dalla legge e più volte ripetuto. Pertanto, essa è contraria.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

Per l'articolo aggiuntivo Maglietta ed altri, relativo al contratto di locazione di casa « Incis » tenuta da un locatario che vada a riposo, osserva la Commissione che la materia è stata sempre tenuta presente da tutte le leggi sulle locazioni e si è sempre ritenuto che la materia sia di competenza dell'autorità amministrativa. Concordando in tale opinione, non pare che la materia possa trovare collocazione nel presente disegno di legge. Faccio rilevare anche, in proposito, che questo non è il pensiero solo di una parte della Commissione, ma ormai, potrei dire, di tutta la Camera, se è stato approvato con coscienza di causa — ed io non ho motivo di dubitarne, o, almeno, se l'ho, me lo tengo per me — quell'ordine del giorno Lopardi ed altri che invita il Governo a differire gli sfratti relativi proprio alle case « Incis ». L'occasionale maggioranza della Camera magari non si è accorta che nell'articolo 5 del disegno di legge è scritto che « la proroga disposta dal presente articolo è estesa agli inquilini dell'Istituto nazionale per le case degli impiegato dello Stato ». Ma questo, comunque, riguarda il passato e non il presente. Per quanto attiene proprio a questo emendamento, sia perchè la materia esorbita dalla specifica competenza di quella trattata nel disegno di legge, sia perchè vi è una specie di preclusione — se non altro logica — a seguito dell'approvazione di quell'ordine del giorno cui ho fatto riferimento, la Commissione esprime parere contrario.

All'articolo aggiuntivo Gianquinto ed altri la Commissione è contraria. Qui si vorrebbe introdurre una norma interpretativa della legge del 1950 relativamente all'« urgente ed improrogabile necessità » e se ne vorrebbe dare una definizione. Poichè abbiamo detto che in questo disegno di legge non sarebbero state (almeno ad avviso della maggioranza della Commissione) introdotte norme interpretative della legge 1950, riconoscendo che questa interpretazione vada affidata esclusivamente alla magistratura, la Commissione ribadisce il proprio parere contrario all'accoglimento di questo articolo aggiuntivo.

La Commissione esprime parere contrario anche sugli articoli aggiuntivi Colitto e Di Giacomo. Quello dell'onorevole Colitto propone che la proroga sia limitata al 30 giugno 1956 per alcuni casi particolari. Poichè si è ritenuto di prorogare per tutti indistintamente al 1960, questa minor proroga al 1956 non sembra accoglibile alla Commissione. Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Di Giacomo, si tratta del famoso indennizzo (oggetto di moda, si direbbe). Però il Senato, quando si

ebbe colà a proporre un simile emendamento, ebbe a qualificarlo immorale addirittura, ed anzi il proponente si dichiarò disposto a ritirarlo. Ove così non facesse anche qui il proponente, la Commissione si dichiara fin d'ora contraria.

PRESIDENTE. Qual è il parere del Governo su questi articoli aggiuntivi ?

DE PIETRO, *Ministro di grazia e giustizia*. Mi unifermo alle dichiarazioni dell'onorevole relatore e, quindi, mi dichiaro contrario a tutti gli articoli aggiuntivi per i motivi da lui espressi.

Per quanto attiene in particolare all'articolo aggiuntivo Di Giacomo, faccio notare che basta considerare che si tratterebbe di versare 180 mensilità, che corrisponderebbero niente meno che a 15 anni di locazione. E lascio alla Camera di giudicare sulla moralità di questo espediente.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

VIVIANI LUCIANA, *Relatore di minoranza*. La nostra parte è favorevole agli articoli aggiuntivi Maglietta e Gianquinto, ma non agli altri, perchè restringono l'applicazione del blocco.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Caroleo, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione nè dal Governo ?

CAROLEO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Caroleo.

(*Non è approvato*).

Onorevole Maglietta, mantiene il suo articolo aggiuntivo, non accettato dalla Commissione nè dal Governo ?

MAGLIETTA. Sì, signor Presidente.

BUCCIARELLI DUCCI. Chiedo lo scrutinio segreto.

PRESIDENTE. Domando se la richiesta è appoggiata.

(*È appoggiata*).

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione segreta sull'articolo aggiuntivo Maglietta ed altri:

« Ai fini della applicazione dell'articolo precedente, non costituisce motivo di risoluzione del contratto il collocamento a riposo del locatario dell'I. N. C. I. S., della amministrazione ferroviaria o di quella delle poste e telegrafi.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

Egual motivo non sussiste in caso di morte del locatario dipendente o pensionato ».

(Segue la votazione)

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(I deputati segretari numerano i voti).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti	480
Maggioranza	241
Voti favorevoli	234
Voti contrari	246

(La Camera non approva).

Il seguito della discussione è rinviato a domani.

Hanno preso parte alla votazione.

Agrimi — Aimi — Albarello — Albizzati — Aldisio — Alessandrini — Alicata — Amadei — Amatucci — Amendola Giorgio — Amendola Pietro — Amiconi — Andò — Andreotti — Angelini Armando — Angelini Ludovico — Angelino Paolo — Angelucci Mario — Angelucci Nicola — Angioy — Antoniozzi — Arcaini — Assennato — Audisio.

Baccelli — Badaloni Maria — Baglioni — Baldassari — Ballesi — Baltaro — Barbieri Orazio — Bardanzellu — Bardini — Baresi — Barontini — Bartesaghi — Basile Giuseppe — Basile Guido — Bei Ciufoli Adele — Bellotti — Beltrame — Benvenuti — Berardi Antonio — Berlinguer — Berloffia — Bernardi Guido — Bernardinetti — Bernieri — Berry — Berti — Bertinelli — Berzanti — Bettiol Giuseppe — Bettoli Mario — Biaggi — Biagioni — Biasutti — Bigi — Bigiandi — Bima — Bogoni — Boidi — Boldrini — Bolla — Bonino — Bonomelli — Bonomi — Bontade Margherita — Borellini Gina — Borsellino — Bottonelli — Bovetti — Bozzi — Breganze — Brodolini — Bubbio — Bucciarelli Ducci — Bufardecì — Buffone — Burato — Buttè — Buzzelli — Buzzi.

Cacciatore — Caccuri — Cafiero — Caiati — Calandrone Giacomo — Calandrone Pacifico — Calasso — Calvi — Campilli — Cancelli — Capacchione — Capalozza — Cappa Paolo — Cappi — Capponi Bentivegna Carla — Cappugi — Caprara — Capua — Carcaterra — Caroleo — Caronia — Castelli Edgardo — Castelli Avolio Giuseppe — Cavaliere Alberto — Cavaliere Stefano — Cavalari Nerino — Cavallari Vincenzo — Cavallaro Nicola — Cavalli — Cavallotti — Cavazzini — Ceravolo — Cerreti — Cervellati —

Cervone — Chiaramello — Chiarini — Chiarolanza — Cianca — Gibotto — Cinciari Rodano Maria Lisa — Clocchiatti — Coggiola — Colasanto — Colitto — Colleoni — Colognatti — Colombo — Compagnoni — Concas — Concetti — Conci Elisabetta — Corbi — Corona Achille — Corona Giacomo — Cortese Pasquale — Cotellessa — Cottone — Cremaschi — Curcio — Curti — Cuttitta.

Dal Canton Maria Pia — D'Ambrosio — Daniele — Dazzi — De Biagi — De Capua — De Caro — Degli Occhi — De Lauro Matera Anna — Del Bo — Delcroix — Del Fante — Della Seta — Delle Fave — Del Vecchio Guelfi Ada — Del Vescovo — De Maria — De Martino Carmine — De Martino Francesco — De Meo — D'Este Ida — De Vita — Diaz Laura — Di Bella — Di Bernardo — Diecidue — Di Giacomo — Di Leo — Di Mauro — Di Nardo — Di Prisco — Di Vittorio — Dominedò — D'Onofrio — Driussi — Ducci — Dugoni.

Ebner — Elkan — Ermini.

Fabriani — Faletra — Fanelli — Fanfani — Faralli — Farinet — Farini — Ferrara Domenico — Ferrari Francesco — Ferrari Riccardo — Ferrari Aggradi — Ferrario Celestino — Ferraris Emanuele — Ferreri Pietro — Ferri — Fina — Fiorentino — Floreanini Gisella — Foa Vittorio — Foderaro — Fogliazza — Folchi — Fora Aldovino — Foresi — Foschini — Francavilla — Franceschini Francesco — Franceschini Giorgio — Franzo — Fumagalli.

Galati — Gallico Spano Nadia — Garlato — Gaspari — Gatti Caporaso Elena — Gaudioso — Gelmini — Gennai Tonietti Erisia — Geraci — Geremia — Germani — Ghislandi — Giacone — Gianquinto — Giolitti — Girauda — Gitti — Gomez D'Ayala — Gonella — Gorini — Gorreri — Gotelli Angela — Grasso Nicolosi Anna — Graziadei — Graziosi — Grezzi — Grifone — Grilli — Grimaldi — Guariento — Guerrieri Emanuele — Guerrieri Filippo — Guggenberg — Gui — Gullo.

Helper.

Infantino — Ingrao — Invernizzi — Iotti Leonilde — Iozzelli.

Jacometti — Jacoponi — Jervolino Angelo Raffaele — Jervolino Maria.

Laconi — La Rocca — Larussa — La Spada — Latanza — Lenoci — Li Causi — Lizzadri — Lombardi Carlo — Lombardi Riccardo — Lombardi Pietro — Longo — Longoni — Lopardi — Lozza — Lucifero — Lucifredi — Luzzatto.

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

Madia — Maghetta — Magnani — Magno — Malagodi — Malvestiti — Mancini — Mamera — Manzini — Marabini — Marangone Vittorio — Marangoni Spartaco — Marazza — Marchionni Zanchi Renata — Marconi — Marenghi — Marilli — Marotta — Martinelli — Martino Edoardo — Martoni — Martuscelli — Marzano — Masini — Massola — Mastino Gesumino — Mastino del Rio — Matarazzo Ida — Mattarella — Matteucci — Maxia — Mazza — Menotti — Merenda — Merizzi — Messinetti — Mezza Maria Vittoria — Miceli — Micheli — Minasi — Montagnana — Montanari — Monte — Montelatici — Montini — Moro — Moscatelli — Mùrdaca — Muscariello — Musolino — Musotto.

Napolitano Francesco — Napolitano Giorgio — Natali Lorenzo — Natoli Aldo — Natta — Nenni Giuliana — Nenni Pietro — Nicoletto.

Ortona.

Pacati — Pacciardi — Pagliuca — Pajetta Gian Carlo — Pasini — Pecoraro — Pedini — Pelosi — Penazzato — Perdonà — Perlingieri — Pertini — Pessi — Petrilli — Piccioni — Pieraccini — Pignatelli — Pignatone — Pigni — Pino — Pintus — Pirastu — Pitzalis — Polano — Pollastrini Elettra — Preti — Priore — Pugliese.

Quarello — Quintieri.

Raffaelli — Rapelli — Ravera Camilla — Reali — Reposi — Resta — Ricca — Riccio Stefano — Rigamonti — Riva — Roasio — Roberti — Rocchetti — Romanato — Romita — Romualdi — Ronza — Rosati — Roselli — Rosini — Rossi Maria Maddalena — Rossi Paolo — Rubeo — Rubinacci — Rubino — Rumor — Russo.

Sabatini — Saccenti — Sacchetti — Sala — Salzzoni — Sammartino — Sampietro Umberto — Sangalli — Sansone — Sanzo — Saragat — Sartor — Scaglia Giovambattista — Scalfaro — Scalia Vito — Scappini — Scarscia — Scarpa — Selba — Schiavetti — Schiratti — Schirò — Sciaudone — Sciorilli Borrelli — Scoca — Scotti Francesco — Sedati — Semeraro Gabriele — Semeraro Santo — Silvestri — Sodano — Sorgi — Spallone — Sparapani — Spataro — Sponziello — Stella — Storchi — Stucchi — Sullo.

Tambroni — Targetti — Tarozzi — Taviani — Terranova — Tesoro — Titomanlio Vittoria — Togliatti — Togni — Tognoni — Tolloy — Tonetti — Tosato — Tosi — Tozzi Condivi — Troisi — Truzzi — Turchi.

Valandro Gigliola — Valsecchi — Vecchietti — Vedovato — Venegoni — Veronesi — Vetrone — Viale — Vicentini — Vigo —

Vigorelli — Villa — Villabruna — Villani — Vilelli — Viola — Vischia — Viviani Luciana — Volpe.

Walter.

Zaccagnini — Zamponi — Zannerini — Zanoni.

Sono in congedo (*concesso nelle sedute precedenti*):

Bartole — Bersani — Bianchi Chieco Maria.

Faletti.

Gozzi.

Murgia.

Pajetta Giuliano.

Segni — Spadola.

Viviani Arturo.

(*Concesso nella seduta odierna*):

Giglia.

Marzotto.

Secreto — Sensi.

Treves.

Annunzio di interrogazioni e di una interpellanza.

PRESIDENTE. Si dia lettura delle interrogazioni e dell'interpellanza pervenute alla Presidenza.

LONGONI, *Segretario*, legge:

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro degli affari esteri — facendo seguito alla propria interrogazione n. 1615 del 25 gennaio 1955, alla quale non ha avuto risposta, e considerato. 1°) che il Governo dell'U.R.S.S., secondo notizie ufficiali e informazioni giornalistiche non smentite, dispone in Roma, oltre che della villa di via Gaeta 5, quale sede della Ambasciata e della villa di via Clitunno 46, quale sede della rappresentanza commerciale, entrambe protette dal privilegio della extraterritorialità, dei seguenti altri uffici, ville ed alloggi: a) uffici della missione militare per l'esercito, in via Transone 56; b) uffici della missione militare per la marina, in via Tagliamento 36; c) uffici della missione militare per l'aeronautica, in via R. Lanciani; d) uffici del Sovinformburo, in via A. Nibby 7; e) uffici della direzione agenzia *Tass*, in via Maria Adelaide 4; f) uffici della redazione agenzia *Tass*, in piazza di Spagna 51; g) villa Abamalek, in via Aurelia Antica 6, la quale, secondo informazioni del settimanale *Ovest-documenti* sarebbe la centrale della polizia segreta e dello spionaggio sovietico in Italia;

h) villa di rappresentanza, in via Nomentana 116; oltre a vari appartamenti locati in diverse zone della città quali abitazioni di funzionari russi; 2°) che sono accreditati in Italia circa 100 diplomatici, funzionari, addetti e coadiuvanti russi, tra i quali diversi autisti; 3°) che durante l'anno 1954 la rappresentanza commerciale russa ha ottenuto 200 permessi per visitare centri industriali, commerciali e marittimi italiani effettuando complessivamente oltre 400 viaggi, e che in questi ultimi tempi sta intensificando le proprie visite in Sicilia ed infine che tutto questo movimento appare sproporzionato all'ammontare annuo delle esportazioni italiane nell'U.R.S.S. le quali non superano i 15 miliardi di lire e cioè sono pari a circa l'1,50 per cento del complesso delle esportazioni italiane nel mondo — per conoscere:

1°) quali sedi, uffici ed alloggi siano stati concessi alla missione diplomatica italiana, a nostri uffici di informazione, all'*Ansa* o altra agenzia giornalistica italiana a Mosca;

2°) quanti diplomatici, funzionari, coadiuvanti e autisti è stato concesso all'Italia di accreditare a Mosca;

3°) se e quali restrizioni limitano l'attività missionale o la libertà di movimento nel territorio dell'U.R.S.S. della nostra rappresentanza diplomatica a Mosca e quanti permessi per visite a centri industriali, commerciali e marittimi russi le sono stati concessi nel decorso anno.

(1800)

« BERRY ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri dell'interno e degli affari esteri, per conoscere:

quale attuazione sta effettivamente avendo il Memorandum d'intesa tra Italia e Jugoslavia, con particolare riguardo al trattamento delle rispettive minoranze nei territori istriano e jugoslavo;

quale attuazione sta avendo il regolamento dei beni italiani in territorio jugoslavo.

(1801)

« CANTALUPO ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il Presidente del Consiglio, ministro dell'interno, per conoscere se risponda a verità l'incredibile notizia pubblicata dai giornali (vedi il *Tempo*, Roma 5 marzo 1955) secondo la quale quattro profughi dalmati approdati ad Ancona per chiedere asilo e rifugio al popolo italiano, sarebbero stati immediatamente ricondotti alla frontiera e restituiti all'autorità

jugoslava, con inumana indifferenza alla sorte miserevole cui essi andavano incontro.

« Gli interroganti chiedono inoltre di conoscere se risponda anche parzialmente a verità l'altra incredibile notizia, che circola per tutta la Venezia Giulia, di un accordo segreto italo-jugoslavo, in forza del quale tutti coloro che riparano in Italia, per sfuggire al regime titoista, ivi compresi i cittadini jugoslavi di nazionalità italiana, debbono essere senz'altro riconsegnati alla polizia titoista, in violazione della Costituzione della Repubblica che sancisce il principio di asilo politico e in aperto dispregio del diritto delle genti.

(1802)

« DE MARSANICH, ROMUALDI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere quali provvedimenti intenda adottare per la ricostruzione delle case distrutte dalla frana che minaccia di travolgere Naso in provincia di Messina e per l'attuazione di tutte le opere necessarie al consolidamento della zona colpita onde evitare in avvenire altri disastri.

(1803)

« DE VITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno per sapere se non ritenga assolutamente incompatibile con l'ufficio di rappresentante dello Stato l'atteggiamento del prefetto di Pescara, il quale è manifestamente tra i promotori di una campagna volta ad orientare l'opinione pubblica contro l'Ente nazionale idrocarburi — ente statale diretto, come è noto, da un Comitato di ministri — per favorire l'assegnazione delle concessioni dei giacimenti petroliferi abruzzesi a compagnie straniere.

(1804)

« SPALLONE ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per sapere se deve considerarsi esatta l'affermazione del prefetto di Imperia secondo il quale il Ministero dell'interno avrebbe recentemente disposto la esclusione dell'A.N.P.I. provinciale di Imperia, con il motivo che l'A.N.P.I. svolge attività politica o di parte, dal beneficio di una quota parte del fondo creato fin dal 1948 con proventi della casa da gioco di Sanremo a favore di tutte le associazioni combattentistiche della provincia e per lo svolgimento della loro attività assistenziale;

e se il ministro intende assumersi la responsabilità di un atto di discriminazione tanto più odioso in quanto viene esercitato nel

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

campo assistenziale e proprio nel decimo anniversario della vittoriosa lotta di liberazione nazionale.

(1805) « NATTA, PESSI, BARONTINI, BOLDRINI, CALANDRONE PACIFICO, FARINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è informato che a Cosenza, città capoluogo di provincia con oltre 60 mila abitanti, non esiste giardino d'infanzia dacché nel 1944 la polizia occupò l'unica sede esistente annessa all'istituto magistrale, e quali provvedimenti intenda adottare per porre rimedio alla situazione che comporta gravi conseguenze di ordine didattico, sociale ed anche economico.

(1806) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dei lavori pubblici e della pubblica istruzione, per sapere per quale ragione non hanno ancora avuto inizio i lavori di rifinitura interna ed esterna (impianti elettrici, scale, cortile, palestra, ecc.) dell'edificio per l'istituto magistrale di Cosenza; per i quali lavori è stata già approvata la relativa perizia per un importo di oltre 96 milioni sin dal 1950; e per sapere quali decisioni saranno prese considerato che, a causa del mancato completamento, l'edificio, iniziato nel 1939 e ultimato nel rustico nel 1951, si trova già in pessime condizioni di abitabilità e di uso con pregiudizio anche della salute degli alunni e degli insegnanti costretti in aule sprovviste dei requisiti igienici richiesti.

(1807) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per sapere se è a conoscenza della situazione generale dell'istituto magistrale di Cosenza, ove una popolazione scolastica di oltre 1200 alunni, divisi in 34 classi, ha la disponibilità di soltanto 20 aule in buono stato e ciò perché il suddetto istituto non può disporre del terzo piano dell'immobile occupato da oltre 6 anni, a titolo provvisorio, dal liceo scientifico; e per sapere se non ritenga opportuno, nell'interesse dei due istituti, intervenire per normalizzare la situazione invitando l'amministrazione provinciale, che ne ha la possibilità, a reperire in città altri locali per il liceo scientifico.

(1808) « MANCINI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri delle finanze e dei lavori pubblici, per sapere — anche con riferimento alle precedenti interrogazioni — per quale ragione non si è ancora provveduto, malgrado i ripetuti solleciti, a liquidare il canone dovuto ai sensi dell'articolo 53 del testo unico sulle acque ai comuni rivieraschi della Calabria; ed in particolare per quanto riguarda la centrale del Mucone (Cosenza), se è vero che il Ministero è stato favorevole alla richiesta della S.M.E. riducendo il canone indicato dagli uffici del genio civile in oltre dieci milioni di lire a sole duecento mila lire; e quali provvedimenti intenda adottare per arrivare al più presto a conclusioni che non deludano le giuste e legittime richieste dei comuni.

(1809) « MANCINI, GULLO, CURCIO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per sapere quale articolo della legge istitutiva autorizzi l'Opera per la valorizzazione della Sila a inviare « cospicui assegni » a giornali e agenzie e sotto quale voce del bilancio vengano poi iscritte queste singolari elargizioni.

« *L'informazione parlamentare* nel n. 17 del 4 marzo 1955 pubblica: « recentemente ci è pervenuto un cospicuo assegno da parte dell'Ente per la valorizzazione della Sila, assegno che abbiamo subito restituito... ».

« Per sapere quali decisioni si intendano adottare perché finalmente gli enti di riforma siano amministrati in modo onesto e corretto.

(1810) « MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere se intenda, in sede di disposizioni per la liquidazione dei danni di guerra, prendere in particolare considerazione la situazione del comune di Rardazzo (Catania), che è stato danneggiato per una percentuale superiore all'85 per cento; al fine di stabilire senz'altro che l'aliquota del risarcimento per i danni subiti dai cittadini di quel comune sia fissata nella misura massima prevista dalla legge. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12380) « ALMIRANTE ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere se sia al corrente della incontrollata circolazione di vini artificiali, in aperto spreco alla legge del 31 luglio 1954 contro le frodi di tal genere. Tale speculazione rappre-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

senta una vera e propria minaccia di distruzione del patrimonio viticolo italiano, gestito da milioni di cittadini, nella quasi totalità piccoli coltivatori diretti, mezzadri, fittavoli, i quali hanno investito nel vigneto tutte le proprie risorse economiche; e per conoscere se intenda intervenire prontamente, data la situazione di crisi che, particolarmente in Sicilia, è stata determinata, a seguito del crollo dei prezzi dei vini di uva, per stroncare la speculazione e per difendere i produttori. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12381)

« ALMIRANTE ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere i motivi per i quali i vicebrigadieri, i brigadieri ed i marescialli dell'Arma dei carabinieri, che si trovano nel grado rispettivamente da oltre 4, 10 e 8 anni, ancora non ricevono le ulteriori promozioni stabilite nei rispettivi bandi di concorso e loro dovute anche per aver conseguito i necessari requisiti richiesti per l'avanzamento. *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(12382)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se e in quale categoria dell'amministrazione statale sono classificati i sottufficiali di tutte le armi e per quali motivi e secondo quali criteri ai medesimi sono corrisposti talvolta aumenti di grado 13° del gruppo B e tal'altra aumenti stabiliti per uscieri, inservienti e capomastri; e per sapere se e quali provvedimenti egli intenda promuovere perché la legge sul loro stato giuridico sia ulteriormente perfezionata. *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(12383)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se, in accoglimento delle istanze — sempre vanamente rivolte — delle molte centinaia di abitanti interessati, intenda disporre che sia sollecitamente eseguito l'allargamento della strada Laureto-Lamie d'Olimpio nel territorio dei comuni di Fasano e Locorotondo, allargamento richiesto al fine di rendere possibile che gli autobus del servizio pubblico passino sulla strada e siano utilizzati dagli abitanti delle contrade adiacenti. *(La interrogante chiede la risposta scritta).*

(12384)

« BIANCHI CHIECO MARIA ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare il ministro dell'interno, per conoscere se ritenga consentito dalla legge la pretesa, a carico degli operatori economici, di un contributo annuo per visita di prevenzione incendi — contributo che viene imposto per ogni licenza commerciale, anche se ne è titolare una stessa persona — e persino a carico di coloro che, come gli artigiani, non esercitano la loro attività dietro rilascio di licenza; a chi sono destinate le somme percepite; quale tariffa deve essere osservata; per conoscere, infine, se, comunque, non ritenga opportuno ed equo consentire, con provvedimento generale, l'esonero a favore dei più modesti operatori. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta).*

(12385)

« CAPALAZZA, BUZZELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è stata concessa assegnazione di spesa straordinaria per il consolidamento dell'abitato di Mezzojuso (Palermo) ed in quale misura. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12386)

« CUTTITA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se la R.A.I., nella costruzione dell'impianto televisivo che intende realizzare nella provincia di Frosinone, abbia tenuto presente anche la zona della valle di Comino comprendente i comuni di Atina, Casalvieri, San Donato, Villa Latina, Picinisco, Settefrati, Alvito e Casalattico con una popolazione di circa settantamila abitanti ai quali non può essere negato un mezzo che contribuisce efficacemente al progresso ed alla civiltà. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12387)

« FANELLI ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quanto ci sia di vero sulla costruzione di un aeroporto della N.A.T.O. nella zona bonificata e fertilissima compresa fra i territori di Trapani (contrada Marusa) e Marsala (contrada Birgi).

« Se non ritenga, nel caso affermativo, accogliere i voti espressi nell'ordine del giorno approvato dalle popolazioni di Marusa, Loco Grande, Salina Grande (comune di Trapani), San Leonardo, Birgi (comune di Marsala).

« Con tale ordine del giorno, già trasmesso a cotesto Ministero, le popolazioni allarmate

chiedono che sia prescelta per l'aeroporto da costruire una zona meno produttiva, allo scopo di non danneggiare rigogliosi vigneti, frutto di lavoro e di sacrifici di piccolissimi, piccoli e medi agricoltori.

« In caso di impossibilità chiederebbero che i terreni da espropriare siano valutati equamente, tenendo presenti gli effettivi prezzi correnti di mercato; che i relativi proprietari possano essere preferiti nelle assegnazioni delle terre che verranno fatte con l'attuazione della riforma agraria. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(12388) « FIORENTINO, MUSOTTO ».

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere: 1° se è a sua conoscenza che nel piano « di piena occupazione » del comune di Montelepre sono compresi tre corsi di qualificazione femminile per cravattaie; 2° se non ritenga di non dover fin d'ora provvedere per la istituzione di una fabbrica di cravatte a Montelepre che possa assorbire la mano d'opera qualificatasi (90 donne), ad evitare la loro immediata disoccupazione alla fine dei tre corsi suddetti. *(La interrogante chiede la risposta scritta)*.

(12389) « GRASSO NICOLOSI ANNA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere quali misure intenda prendere contro due carabinieri, i quali, la sera del 5 marzo 1955, entrati armati nella sede del Circolo cooperativo di Gazzada (Varese) mentre era in corso una riunione privata dei soci del circolo stesso, quantunque avvertiti dai presenti del carattere privato della riunione e invitati pertanto ad abbandonare il locale, a ciò essi si rifiutarono e quindi assistettero allo svolgersi della riunione medesima. Data la gravità del fatto, che suona offesa alla libertà di riunione, l'interrogante chiede anche quali misure il ministro intenda prendere perché episodi del genere, contrastanti con le norme costituzionali e legislative e lesive di uno dei più elementari diritti dei cittadini, non abbiano più a ripetersi. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(12390) « GRILLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per sapere se corrisponde a verità che, ai dipendenti del villaggio sanatoriale di Sondalo,

che ne avevano diritto, non siano stati corrisposti gli assegni familiari dalla data della domanda ma posteriormente. Fatto che avrebbe causato parecchio danno agli interessati.

« Per conoscere, quale provvedimento intende adottare per correggere tale impostazione e quali sono stati i motivi che hanno determinato tale procedura. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(12391) « INVERNIZZI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per sapere se ritenga compatibili le attuali funzioni dell'ammiraglio Maugeri all'estero col giudizio che di detto ammiraglio ha nuovamente dato la magistratura, e precisamente nella sentenza sul processo Trizzino (Corte appello Milano, I sezione: sentenza depositata 3 febbraio 1955) nella quale è detto: « Tuttavia non può esimersi dal rilevare che l'ammiraglio Maugeri, come scrittore italiano in terra straniera, si è mostrato poco pensoso della dignità nazionale e dell'onore dei capi della nostra marina, dando adito a sospetti di tale gravità ». *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(12392) « MADIA ».

« I sottoscritti chiedono d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per sapere se è a conoscenza della grave situazione in cui versano i proprietari di stabili di San Severino Marche e di altri comuni della provincia di Macerata danneggiati dal terremoto del 1° settembre 1951 i quali a seguito delle perizie eseguite dal Genio civile dovettero fare eseguire lavori di restauro alle loro case perché divenute inabitabili e pericolose per l'incolumità pubblica e che non hanno finora percepito nessun contributo statale e quindi si trovano alle prese con le ditte che hanno eseguito i lavori le quali volendo essere pagate minacciano sequestri, ecc. Infine, se non ritiene necessario di provvedere al più presto perché i danneggiati dal terremoto del 1° settembre 1951 possano essere messi nelle condizioni di percepire il contributo dello Stato per i danni da essi subiti e riconosciuti. *(Gli interroganti chiedono la risposta scritta)*.

(12393) « MASSOLA, MANIERA, BEI CIUFOLI ADELE, CAPALAZZA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere il suo pensiero in merito alla applicazione delle norme previste dalla legge

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

31 marzo 1954, n. 90 — « Modificazioni alla legge 27 maggio 1949, n. 260, sulle ricorrenze festive » — ai lavoratori agricoli salariati fissi della provincia di Cremona e ciò in quanto, le associazioni padronali, richiamandosi esclusivamente ai disposti della legge n. 90 del 31 marzo 1954, articolo 3, e precisamente alle parole « limitatamente ai lavoratori dipendenti da privati datori di lavoro, i quali siano retribuiti non in misura fissa », non intendono corrispondere ai predetti salariati le indennità per le festività infrasettimanali elencate dalla legge.

« La recente giurisprudenza, ha stabilito (Sentenza 10 maggio 1951, Cassazione II sezione) « essere consentito corrispondere al prestatore d'opera che compia un orario inferiore al normale un compenso proporzionalmente ridotto, salvo che sia stabilito — con norma specifica del contratto collettivo — la infrazionabilità della paga della unità fissata dal contratto medesimo ».

« Il principio contenuto in detta sentenza, rapportato alla legge citata e tenendo presenti le norme contrattuali in atto — contratto collettivo di lavoro da valere per i salariati agricoli della provincia di Cremona per l'annata agraria 1953-54 —, e precisamente gli articoli 15, 26, 27, 28, 34 e il prontuario delle retribuzioni fissato in accordo dalle associazioni contraenti, ammetterebbe la scindibilità del salario di detto lavoratore, scindibilità che toglie ogni valore alla garanzia salariale fissa annua, in quanto il salario viene sempre rapportato alla effettiva prestazione giornaliera ed oraria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12394)

« RICCA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per essere informato nel modo più esatto e dettagliato possibile circa i progetti, in corso di studio o di esame, per la utilizzazione idroelettrica delle acque del fiume Liri a monte di Sora mediante la deviazione di esse nel lago Fibreno o della Posta e l'utilizzazione di questo come serbatoio.

« In particolare chiedo di sapere in quale punto del corso del fiume le acque sarebbero restituite ad esso e se e come siano state o saranno tenute presenti le esigenze agricole, industriali, igieniche e paesistiche della zona di Sora e Isola del Liri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12395)

« CAMANGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici e il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, per conoscere i loro intendimenti e le loro eventuali decisioni circa la soluzione del problema delle comunicazioni stradali dirette Roma-Molise-Puglie.

« Chiede in particolare di conoscere se in tale soluzione si sia tenuta o si terrà nel dovuto conto la necessità di inserire in tale direttrice la importante zona agricola e industriale di Sora e isola del Liri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12396)

« CAMANGI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere le iniziative prese o che intenda prendere in merito alla auspicata realizzazione del Fondo autonomo pensioni a scala mobile, per i dipendenti delle aziende elettriche. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12397)

« MAROTTA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se sia a conoscenza delle angosciose e misere condizioni di abitazione e di vita di una ventina di famiglie di sinistrati bresciani, costrette a vivere dal 1945 in un'ala del campo profughi di Brescia, in un antiquato fabbricato privo di qualsiasi requisito igienico e dei più elementari servizi, in stanze nelle quali molto spesso piove dai tetti sconnessi, in una estrema e degradante promiscuità (ogni famiglia di 5-10 persone è obbligata a vivere in una sola stanza). Alcune di queste famiglie hanno avuto poi distrutto le loro stanze di abitazione compresi i mobili e masserizie, da un incendio scoppiato il 16 febbraio 1955.

« E per conoscere quali provvedimenti intenda prendere per dare una più umana e civile abitazione a queste famiglie di sinistrati bresciani che a dieci anni dalla fine della guerra sono ancora obbligate a vivere in ambienti di fortuna e quali aiuti siano stati concessi a quelle famiglie di sinistrati che hanno tutto perduto nel recente incendio. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12398)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non ritenga opportuno far riesaminare la posizione militare del marinaio Goglione Arturo di Gio-

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

vanni, il quale, trovandosi internato dopo l'8 settembre 1943 in un porto della Spagna, si impadronì, in unione di altri marinai italiani, di una imbarcazione con l'evidente scopo di rientrare in Patria, scomparendo in mare.

« Mentre in un primo tempo il Goglione e gli altri marinai vennero considerati disertori, in un secondo tempo vennero discriminati e la loro dispersione venne considerata avvenuta in servizio e non per causa di servizio; in un terzo momento vennero dichiarati « assenti illegali dall'8 febbraio 1944 ».

« Apparendo evidente l'umana e patriottica intenzione del Goglione e degli altri marinai di rientrare in patria, a rischio delle proprie vite, per seguirne le vicissitudini in tempi difficili e dolorosi, una più serena valutazione del loro comportamento si rende senza alcun dubbio necessaria, tenuto conto anche dei tre diversi giudizi finora espressi sul loro comportamento. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12399)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Telò Alessandro di Guido, classe 1930. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12400)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Bianchetti Luigi di Giuseppe, classe 1929. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12401)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Pasetti Andrea di Amedeo; richiedente la pensione è il padre. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12402)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Campana Fausto fu Agostino, classe 1890, residente a Pompiano (Brescia). *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12403)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Franzoni Pietro di Giuseppe, classe 1920. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12404)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Rizzini Angelo Giovanni fu Giovanni, classe 1916. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12405)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex sergente Cabassi Serafino fu Giacomo, classe 1918. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12406)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Gnali Faustino di Angelo, classe 1930. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12407)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Bortolotti Marcello di Isaia, classe 1929. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12408)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Maccabiani Aldo fu Bortolo, classe 1926. *(L'interrogante chiede la risposta scritta).*

(12409)

« NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

Ballini Riccardo di Elisa, classe 1930, residente in Trezzano (Brescia). (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12410) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere quali documenti manchino per completare e definire la pratica di pensione riguardante l'ex militare Maffi Ferruccio di Gaetano, classe 1929. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12411) « NICOLETTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della pubblica istruzione, per conoscere in qual modo intende intervenire, perché lo studio di Trilussa sia difeso e custodito non solo dalla passione dei suoi innumeri ammiratori, ma anche dallo Stato. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12412) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro della difesa, per conoscere se non creda disporre la istituzione in Campobasso di una scuola di allievi ufficiali. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12413) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere lo stato della pratica riguardante la costruzione di un elettrodotto di collegamento di Filignano (Campobasso) con le frazioni Lagoni, Mastrogiovanni, Cerreto, Selvone, Mennella e Valle, che tutte furono duramente provate dalla guerra. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12414) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei lavori pubblici, per conoscere le sue determinazioni in merito alla opposizione svolta dal comitato di difesa della Valle del Chiascio (Perugia) alla domanda C.O.P.I.T. di utilizzazione a scopo idroelettrico delle acque del Chiascio, da più parti essendosi sottolineato che il progetto C.O.P.I.T. non ha i requisiti atti a determinare, nel bilancio della utilità pubblica, un attivo tale da giustificare il grave sacrificio dell'economia della vasta zona interessata e l'ingente erogazione di pubblico denaro. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12415) « COLITTO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che hanno impedito, fino ad ora, la definizione della pratica per la concessione dell'assegno di previdenza a favore del signor Rainone Luigi fu Michele, da Dogliola, titolare di pensione di guerra indiretta nuova guerra, quale padre del militare caduto in guerra Rainone Valentino. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12416) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del tesoro, per conoscere le ragioni che hanno impedito, sino ad oggi, la definizione della pratica di pensione di guerra nuova guerra del signor Di Giulio Giuseppe fu Pasquale, da Paglieta (Chieti), padre del militare defunto Di Giulio Nicola di Giuseppe, della classe 1924. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12417) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per conoscere se non ritenga opportuno disporre la sollecita istituzione di un posto telefonico nella frazione « Quercianera » in agro di Atessa (Chieti), già compresa nell'elenco delle frazioni che possono beneficiare della legge 1123, anche in considerazione del fatto che la suddetta popolosa frazione manca dei più indispensabili servizi, dista notevolmente dal capoluogo, ed è soggetta, nel periodo invernale, a rimanere isolata. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12418) « GASPARI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'agricoltura e delle foreste, per conoscere i provvedimenti che saranno adottati affinché i braccianti occupati presso il centro di colonizzazione di Ripalta (Foggia), dell'Ente riforma Puglie, Lucania e Molise, possano percepire le loro mercedi alla scadenza di ogni periodo di paga, in conformità della legislazione vigente. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12419) « MAGNO ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro presidente del Comitato dei ministri per la Cassa del Mezzogiorno, il ministro di grazia e giustizia e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere se ritengano opportuno riprendere in esame

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

il progetto di prolungamento della strada di bonifica Sassari-Stintino per l'ulteriore tratto da Stintino alla località « Torre della Pelosa », tenendo conto della notevole utilità che tale prolungamento di appena quattro o cinque chilometri avrebbe sia per la bonifica dei terreni circostanti, sia per le più rapide comunicazioni fra la Sardegna e la colonia agricola e la stazione sanitaria dell'isola Asinara che il Ministero della giustizia e l'Alto Commissariato si accingono a valorizzare, sia infine per la grande importanza turistica che la incantevole località « Torre della Pelosa » potrebbe assumere; e ciò tenendo conto anche che il direttore generale della Cassa del Mezzogiorno professore Pescatore, in un recente convegno a Sassari, è stato concordemente sollecitato dalle rappresentanze provinciali degli enti economici di quella provincia al riesame del problema ed ha assunto impegno di riesaminarlo. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12420)

« BERLINGUER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare i ministri degli affari esteri e della pubblica istruzione e l'alto commissario per l'igiene e la sanità pubblica, per conoscere le condizioni e le modalità per il riconoscimento in Italia dei diplomi di infermiera conseguiti presso cliniche universitarie oppure presso scuole statali oppure presso ospedali pubblici della Germania o dell'Austria. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12421)

« EBNER ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è informato sulla situazione di grave malcontento esistente a Cetraro (Cosenza) a seguito di un'arbitraria decisione dell'amministrazione comunale con la quale, nell'interesse di un privato proprietario, si è proceduto alla chiusura di una strada comunale da tempo memorabile aperta al pubblico; e per sapere se, in considerazione di quanto sopra, non intenda quanto meno sollecitare la prefettura di Cosenza perché esamini al più presto il ricorso presentato sin dal 15 gennaio 1955 da centinaia di cittadini. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12422)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere quale esito abbia avuto la inda-

gine disposta a seguito di altra interrogazione concernente la casa minima di Acquapesa (Cosenza) richiesta dal presidente della cooperativa « San Francesco di Paola » e se non ritenga opportuno accertare con la più scrupolosa attenzione tutti gli aspetti della questione. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12423)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — con riferimento a precedente interrogazione che ha avuto risposta non soddisfacente — quali criteri sono stati adottati dal funzionario dell'ufficio provinciale del lavoro di Cosenza per accertare eventuali responsabilità nel funzionamento del cantiere di lavoro di Cervicati (Cosenza) e nel comportamento del collocatore comunale ed in particolare per sapere perché non è stato interrogato nessuno degli operai che hanno firmato la denuncia.

« L'interrogante — nella convinzione che sia interesse generale denunciare gli speculatori e non proteggere le camorre locali — chiede d'interrogare il ministro del lavoro per sapere se non intenda accertare: a) se l'operaio Sassoli Ezio per tutta la durata del cantiere è stato utilizzato in servizi diversi e non consentiti; b) se l'operaio Lombardo Domenico è stato utilizzato per lavori che interessavano il collocatore; c) se gli operai Mollo, Mazziotta, Baldino, Fata, Reggio, Puzzo, Sollazzo, sono stati utilizzati per eseguire lavori non nel cantiere; d) se l'assistente alla direzione del cantiere è stato mai presente o se è stato sostituito da altri. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12424)

« MANCINI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dei trasporti, per sapere quali sono i motivi per cui non sono stati ancora pubblicati i risultati del concorso interno del personale delle ferrovie dello Stato per l'avanzamento a conduttore, bandito l'8 aprile 1953, i cui esami sono terminati da circa un anno.

« Se non ritenga opportuno infine pubblicare la graduatoria di merito dei concorrenti, che già abilitati, con un successivo esame a capotreni, vengono ancora utilizzati con la qualifica di frenatori e quando s'intende dare al personale vincitore del concorso la nuova qualifica. (*L'interrogante chiede la risposta scritta*).

(12425)

« ANGELUCCI MARIO ».

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

« La sottoscritta chiede d'interrogare il ministro di grazia e giustizia e il ministro incaricato della riforma burocratica, per sapere se è esatto che le retribuzioni dei dattilografi e amanuensi giudiziari, a partire dal mese di marzo, saranno corrisposte con stretto riferimento ai 5/10 dei diritti di copia.

« L'interrogante chiede di conoscere se gli onorevoli ministri non ritengano che il riferimento ai 5/10 dei diritti di copia rappresenti la più restrittiva delle interpretazioni poiché gli amanuensi sono adibiti anche a copia di atti non annotati nel registro proventi e che si debba anzi tener conto che questo lavoro, estraneo ai diritti di copia, rappresenta il maggior carico nell'attività quotidiana degli amanuensi e dei dattilografi giudiziari.

« L'interrogante chiede di sapere se gli onorevoli ministri non intendano portare sollecita correzione alla citata disposizione che rappresenta non indifferente danno a questa categoria di dipendenti pubblici. *(La interrogante chiede la risposta scritta)*.

(12426)

« DIAZ LAURA ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro del lavoro e della previdenza sociale, per conoscere i motivi per i quali nessun provvedimento è stato adottato nei confronti della ditta La Cava-Dell'Orso-Parisi, esercente attività della lavorazione della foglia di tabacco in Massafra (Taranto).

« È notorio che già da due anni è in atti una completa denuncia da parte della sede provinciale dell'I.N.P.S. di Taranto, i cui funzionari, a seguito di ispezioni, accertarono che tale ditta faceva risultare 250 delle 750 lavoratrici alle sue dipendenze, adibite alla produzione a carattere agricolo, anziché a quella industriale.

« Circola ormai diffusamente la voce secondo la quale i proprietari della ditta abbiano adottato mezzi e modi per arginare il corso della denuncia, a malgrado sia risultata chiara la truffa consumata a danno delle lavoratrici. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(12427)

« CANDELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il ministro dell'interno, per sapere se è a conoscenza dello scandalo dilagato in Massafra (Taranto) relativamente al rinnovo ed alle tasse che comporta il rinnovo medesimo delle licenze d'esercizio dei commercianti del luogo, e se non intenda promuovere un'inchiesta che accerti le responsabilità, per la que-

stione, del sindaco e dell'impiegato comunale incriminato.

« È, di fatto, a tutti noto che nel comune di Massafra vi sono esercenti che non rinnovano la licenza sin dal 1949, mentre altri, pur corrispondendo una tassa superiore alle necessarie lire 1500, non ne ricevono la relativa quietanza.

« Vari sono i casi accertati e denunciati, e diverse sono le dichiarazioni sottoscritte, e pone esempio, l'interrogante, del signor Mastronuzzi Giuseppe di Girolamo, che afferma aver versato a richiesta dell'impiegato comunale, signor Vinci Giuseppe, la somma di lire 4000 per il rinnovo della sua licenza di esercizio, senza purtuttavia aver ricevuto relativa quietanza; del signor Ripoli Luca di Antonio, che afferma d'essersi rifiutato di versare all'impiegato citato la somma di lire 3200, richiesta per il rinnovo della licenza del suo esercizio, poiché prevenuto dal fatto che non già tale somma deve versare, ma è da presentarsi una documentazione alle competenti autorità. A quest'ultimo da alcuno è stato imposto il rinnovo della licenza medesima.

« Si apprende inoltre dalla stampa che altri 25 cittadini di Massafra esercitano la loro attività senza che la licenza sia stata rinnovata, e corre insistente la voce secondo la quale il maresciallo della locale stazione dei carabinieri, che aveva in animo di intervenire presso i responsabili, perché cessasse questo stato di illegittimità, è stato costretto a tacitare la cosa, perché evidentemente invitato a ciò da elementi influenti.

« A malgrado di tali denunce, e a malgrado dei vari interventi dei consiglieri di minoranza presso il sindaco, nulla ha cambiato questo stato di fatto, e nessuna chiarificazione è intervenuta, a smentire o a confermare, ed è ovvio quindi supporre, oltre che la fondatezza, la gravità dello scandalo, e che consensi e posizioni di omertà siano state assunte dai responsabili e dagli organi tutori.

« L'interrogante chiede quindi se si intenda accertare quelle responsabilità, e quali provvedimenti immediati si intendano adottare per non procrastinare oltre la questione. *(L'interrogante chiede la risposta scritta)*.

(12428)

« CANDELLI ».

« Il sottoscritto chiede d'interpellare i ministri del bilancio e dell'industria e commercio, per conoscere gli orientamenti della politica del Governo in materia di produzione e di prezzi del petrolio, anche in relazione

LEGISLATURA II — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 7 MARZO 1955

alle informazioni e agli apprezzamenti che il Governo italiano intenderà comunicare nella prossima discussione in seno al Comitato carbone ed energia della E.C.E. sul rapporto speciale sul prezzo del petrolio nell'Europa occidentale recentemente elaborato a cura della stessa E.C.E.

(286)

« GIOLITTI ».

PRESIDENTE. Le interrogazioni ora lette saranno iscritte all'ordine del giorno e svolte al loro turno, trasmettendosi ai ministri competenti quelle per le quali si chiede la risposta scritta.

Così pure l'interpellanza sarà iscritta all'ordine del giorno, qualora i ministri interessati non vi si oppongano nel termine regolamentare.

La seduta termina alle 20,30.

Ordine del giorno per la seduta di domani.

Alle ore 10,30:

1. — Svolgimento delle proposte di legge:

CAVALLARI VINCENZO ed altri: Costruzione della clinica medica, della clinica chirurgica, della clinica ostetrica, degli Istituti biologici per il completamento della Facoltà di medicina e chirurgia presso l'Università degli Studi di Ferrara. (1132);

SEGNI e PINTUS: Istituzione della provincia di Oristano. — (1392).

2. — Seguìto della discussione del disegno di legge:

Norme in materia di locazioni e sublocazioni di immobili urbani. (*Approvato dal Senato*). (1264). — *Relatori*: Concetti, *per la maggioranza*; Bernardi e Viviani Luciana, *di minoranza*.

Discussione dei disegni di legge:

Nuove norme per lo svolgimento degli esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale dell'insegnamento medio. (*Approvato dalla VI Commissione permanente del Senato*). (903). — *Relatore*: Diecidue;

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo integrativo del trattato di amicizia, commercio e navigazione tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti d'America del 2 febbraio 1948, concluso a Washington il 26 settembre 1951. (378). — *Relatori*: Di Bernardo, *per la maggioranza*; Lombardi Riccardo, *di minoranza*.

Discussione delle proposte di legge:

PITZALIS e BONTADE MARGHERITA: Norme sui provveditori agli studi. (616). — *Relatore*: Segni;

EBNER ed altri: Ricostruzione della carriera e della pensione agli insegnanti di lingua tedesca. (*Urgenza*). (805). — *Relatori*: Conci Elisabetta e Badaloni Maria.

IL DIRETTORE *g.* DELL'UFFICIO DEI RESOCONTI
Dott. VITTORIO FALZONE
Vicedirettore

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI